

Albo Pretorio - Visione Dettaglio

Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Tipologia

Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI

OGGETTO

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 19/11/2019. PRESA D'ATTO. (DDP/2020/32/02-04-2020)

N.REG 132/2020 IN PUBBLICAZIONE DAL 02-04-2020 AL 17-04-2020

Documenti Allegati

	Descrizione	Apri
ATTO		  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI		  
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI		  
PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO		  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		  
RELAZ_VARIANTE_PGT_23032020FD_DEF.PDF.P7M		  

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 19/11/2019. PRESA D'ATTO.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N° 32 DEL 02-04-2020

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile, alle ore 15:50, nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO

Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

1.CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

0B7 la Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

0B7 attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

0B7 la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43.

0B7 ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall'entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell'art. 18, "*...sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti*";

0B7 la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti:

- determinazione dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo" (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);
- decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 08/02/2016 "Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione" (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);
- determinazione dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 "Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo" (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
- decreto deliberativo presidenziale n. 53 del 14/06/2018 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del Protocollo d'intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione" (Burl Sac n. 29 del 18/07/2018);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, "Variante alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione" (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019).

0B7 Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, le verifiche in tema di:

- Rete ecologica regionale: ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare*

rilevanza naturale e ambientale” come modificata dall’art. 6 della LR 4/08/2011n. 12, “...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...”;

- Consumo di suolo: ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. 31/2014 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*”, “*Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR*”;

- il Consiglio Comunale del Comune di Vimercate ha adottato con deliberazione n. 53 del 19/11/2019 la variante generale al proprio Pgt, assumendo il seguente sistema di obiettivi:
 - a) implementazione di un processo partecipativo di pianificazione territoriale;
 - b) verifica della coerenza tra la pianificazione comunale e la pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - c) valorizzazione e riqualificazione dell’esistente attraverso la revisione del Piano delle Regole in particolare per le aree di centro storico, sulla base di un quadro conoscitivo approfondito, al fine di consentire un recupero sostenibile e rispettoso dei valori dell’edificato;
 - d) tutela delle aree da mantenere agricole, a verde, a parco, limitando al massimo il consumo di suolo;
 - e) sviluppo dell’attrattività: residenza, lavoro, tempo libero.

2.MOTIVAZIONE

0B7 il Comune di Vimercate è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24/11/2010, esecutiva, efficace dal 16/03/2011, di cui è scaduta la validità del Documento di piano, non prorogata ai sensi dell’art. 5 comma 5 (Norma transitoria) della L.R. 31/2014;

0B7 il Pgt del Comune di Vimercate è stato oggetto di variante parziale approvata con Deliberazione di Consiglio n.22 del 20/04/2016, esecutiva, efficace dal 17/08/2016;

0B7 Il Comune di Vimercate, con Deliberazione di Giunta n. 132 del 09/06/2017, esecutiva, ha avviato procedimento di variante generale di Pgt unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, approvando il Documento preliminare di indirizzi con Deliberazione di Consiglio n.18 del 30 /03/2018, esecutiva;

0B7 nel percorso di redazione della variante generale di Pgt sono state effettuate n.2 conferenze di VAS: la prima il 13/07/2018 (in relazione alla quale non è pervenuta alla Provincia di Monza e della Brianza la relativa convocazione) e la seconda il 16/09/2019 con il contributo della Provincia trasmesso con prot. prov. n. 37384 del 16/09/2019;

0B7 il Consiglio Comunale di Vimercate ha adottato con deliberazione n. 53 del 19/11/2019, esecutiva, la variante generale al proprio Pgt;

0B7 a seguito della succitata deliberazione di Consiglio di adozione della variante generale del proprio Pgt, con nota assunta agli atti prot. prov. n. 50774 e pervenuta in data 10/12/2019, il Comune di Vimercate ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza i documenti della variante in parola, unitamente alla richiesta di valutazione di compatibilità con il Ptcp ai sensi della L.R. 12/2005;

0B7 il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del Comune di Vimercate, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota prot. prov. n. 52182 del 17/12/2019;

0B7 è stato effettuato un incontro istruttorio di confronto con il Comune di Vimercate in data 16/01/2020;

0B7 il Comune di Vimercate, con nota prot. prov. n. 6733 del 17/02/2020, ha trasmesso a Provincia integrazioni documentali al Pgt adottato afferenti ai contenuti della parte infrastrutturale e della componente geologica, idrogeologica e sismica;

0B7 il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito del presente procedimento, ha predisposto la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del Pgt del Comune di Vimercate, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/11/2019, con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione Ptr (efficace dal 13/03/2019), esprimendo esito favorevole condizionato al recepimento di quanto specificato nella relazione medesima;

0B7 la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione istruttoria è dovuta e corrispondente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

3.RICHIAMI NORMATIVI:

0B7 l'art.1 comma 55 della Legge 7/04/2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

0B7 l'art. 19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i.;

0B7 l'art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";

0B7 l'art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

0B7 l'art. 3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12.

4.PRECEDENTI

A riferimento per l'assunzione dell'atto in oggetto si assumono:

0B7 la Deliberazione Consiliare Regionale n. 951 del 19/01/2010, esecutiva, "Approvazione Piano Territoriale Regionale" e relativi allegati;

0B7 il Piano Territoriale Regionale adeguato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1882 del 09/07/2019, esecutiva, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 29 del 15/07/2019 e da ultimo aggiornato con Deliberazione Consiliare Regionale n. XI/766 del 26/11/2019, esecutiva, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 14/12/2019 e inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2019;

0B7 la Deliberazione Consiliare Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l'"Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo" efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione;

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 22/12/2011, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), ai sensi della L.R.11/03/2005 n. 12;

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la

quale è stato approvato il suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp);
0B7 la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi-n.43 del 23/10/2013 della sopraccitata Deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia del Ptcp;

0B7 la determinazione Dirigenziale n. 2564 del 11/11/2014 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 19/11/2014;

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1 del 02/01/2019;

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.35 del 19/12/2019, esecutiva, “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020. Approvazione”;

0B7 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 “Bilancio di previsione 2020-2021-2022. Approvazione.”

0B7 la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del Pgt del Comune di Vimercate, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/11/2019 con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione Ptr (efficace dal 13/03/2019).

5.EFFETTI ECONOMICI

Il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria poiché non comporta per l'Ente nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazione degli stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267, allegato, da parte del Direttore del Settore Territorio e che non comportando riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

1. DI prendere atto della valutazione di compatibilità condizionata specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante la variante generale del Pgt del Comune di Vimercate, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente sia agli indirizzi e agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, dando atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà all'espressione del formale parere conforme a tale valutazione, in applicazione dell'art.13 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12;

2. DI dare atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà a:

a. comunicare al Comune di Vimercate l'esito della valutazione di compatibilità

condizionata affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nella allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio;

b. richiedere al Comune di Vimercate la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante generale.

Allegato: Relazione istruttoria per l'espressione della valutazione di compatibilità al Ptcp della variante generale del Pgt del Comune di Vimercate, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/11/2019, ai sensi della L.r. 12/2005 (All. A)

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

FD

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUCA SANTAMBROGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI
VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
19/11/2019. PRESA D'ATTO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

Favorevole

Non Favorevole

Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:

ARCH. ANTONIO INFOSINI

Addì, 01-04-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI
VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
19/11/2019. PRESA D'ATTO.**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

Favorevole

Non Favorevole

Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 01-04-2020



**PROVINCIA
MONZA BRIANZA**

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI
VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
19/11/2019. PRESA D'ATTO.**

PARERE DI CONFORMITÀ

(AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6,
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

Favorevole

Non Favorevole

Eventuali note:

Addì, 01-04-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 32/2020 del 02-04-2020

avente ad Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI
VIMERCATE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL
19/11/2019. PRESA D'ATTO.

pubblicata dal 02-04-2020 per 15 giorni consecutivi sull'Albo on line di questo ente.

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 PROVINCIA MONZA BRIANZA	Settore Territorio	Servizio Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr
--	-------------------------------	---

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della Lr 12/2005.

Comune di Vimercate

- Strumento urbanistico vigente: Pgt approvato con DCC n 67 del 24/11/2010 (efficace dal 16/03/2011) e successiva variante parziale approvata con DCC n. 22 del 20 aprile 2016 (efficace dal 17/08/2016). Documento di Piano non prorogato ai sensi dell'art. 5 della Lr 31/2014
- Strumento urbanistico oggetto di valutazione: variante generale di Pgt (DdP, PdR, PdS). CGIS (non oggetto di adozione da parte del Consiglio Comunale) trasmessa con nota integrativa del 17/02/2020
- Avvio del procedimento di variante: DGC n. 132 del 09/06/2017; approvazione del Documento preliminare di indirizzi con DCC n. 18 del 30 marzo 2018
- VAS: - I Conferenza Vas 13/07/2018 (convocazione non pervenuta)
- II Conferenza Vas: 16/09/2019, contributo MB nota prot. prov. n. 37384 del 16.09.2019
- Adozione: DCC n. 53 del 19/11/2019
- Istanza di valutazione: nota del 10.12.2019, prot. prov. n. 50774
- Avvio del procedimento di valutazione: nota del 17.12.2019, prot. prov. n. 52182
- Incontro istruttorio: 16.01.2020
- Integrazioni al Pgt adottato: nota prot. prov. n. 6733 del 17/02/2020 (aspetti infrastrutturali e componente geologica, idrogeologica e sismica)

1. PREMESSA

Ai sensi della Lr n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 18 della Lr 12/2005, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della Lr 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23.10.2013 - il Ptcp ha assunto efficacia. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12.11.2018, la Provincia ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02.01.2019).

La valutazione di compatibilità al piano provinciale è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigenti al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale (cfr. par. 3).

Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in tema di Consumo di suolo (cfr. par. 4) e di Rete ecologica regionale (cfr. par. 5).

Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, il riferimento è alla Lr 31/2014 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*", il cui art. 5, comma 4 specifica che "*Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR*". L'integrazione del Ptr per la riduzione del consumo di suolo è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 411 del 19/12/2018 e la stessa è divenuta efficace il 13/03/2019, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11.

Per quanto riguarda invece la Rete ecologica regionale, il riferimento è all'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*", come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011n. 12, secondo cui "*...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...*". La Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, pubblicato sul BURL - Edizione speciale - n. 26 del 28 giugno 2010.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT

Il primo Pgt del Comune di Vimercate è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24/11/2010, efficace dal 16/03/2011.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28 aprile 2015, nelle more degli adeguamenti del Ptr e del Ptcp previsti dalla Lr 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo, il Comune di Vimercate ha deliberato l'avvio del procedimento di una variante parziale degli atti costituenti il Pgt, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2016 e divenuta efficace il 17/08/2016 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 33; su tale variante parziale Provincia ha reso la valutazione di compatibilità al Ptcp di cui alla Lr 12/2005 con DDP n. 11 del 16/02/2016 e Determinazione dirigenziale n. 188 del 18 febbraio 2016.

Il presente procedimento di variante generale di Pgt, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, è stato avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 09/06/2017, senza che il Comune abbia esercitato la facoltà di proroga del Documento di piano ai sensi dell'art. 5.4 della L.31/2014; tale atto di Pgt risulta pertanto scaduto.

2.1. Obiettivi e strategie

Le direttive dell'Amministrazione comunale per la formazione degli atti della variante di Pgt sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2018 (cfr. Documento preliminare di indirizzi) e hanno individuato i seguenti ambiti di lavoro (cfr. Relazione di variante pagg. 255 e 256):

- *implementazione di un processo partecipativo di pianificazione territoriale;*
- *verifica della coerenza tra la pianificazione comunale e la pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *valorizzazione e riqualificazione dell'esistente attraverso la revisione del Piano delle Regole in particolare per le aree di centro storico, sulla base di un quadro conoscitivo approfondito, al fine di consentire un recupero sostenibile e rispettoso dei valori dell'edificato;*
- *tutela delle aree da mantenere agricole, a verde, a parco, limitando al massimo il consumo di suolo;*
- *sviluppo dell'attrattività: residenza, lavoro, tempo libero.*

La variante adottata ha declinato nei seguenti tre sistemi le strategie di assetto del territorio:

1. sistema insediativo: riduzione delle previsioni insediative, individuazione dei differenti tessuti della città consolidata, aumento dell'offerta residenziale "a prezzo calmierato", incremento del mix funzionale, determinazione in 47 mq/ab della dotazione di servizi da garantire nelle aree di trasformazione, il tutto al fine di confermare la polarità del comune nel contesto di riferimento (porzione est della provincia, c.d. vimercatese) e con specifico riferimento al sistema produttivo afferente ai servizi e al commercio;
2. sistema ambientale: salvaguardia dei valori naturali, ecosistemici, paesaggistici e agricoli del territorio, al fine della tutela della continuità degli spazi aperti e della valorizzazione degli spazi aperti ancora esistenti;
3. sistema della mobilità: revisione delle necessità infrastrutturali in coerenza a quanto sviluppato (in riduzione) per il sistema insediativo, previsione di interventi di riqualificazione sia sulla rete primaria che in quella locale (anche in coerenza agli indirizzi del Pums in redazione), potenziamento della rete ciclabile, al fine rendere maggiormente efficiente e sostenibile l'intero sistema.

Il Comune dichiara che la variante di Pgt comporta innanzitutto una consistente riduzione degli Ambiti di Trasformazione (in numero ed estensione, cfr. DdP-Relazione generale Pgt, pag. 256-257): -97% di superficie territoriale per le funzioni non residenziali e -51% di superficie territoriale per le funzioni residenziali, a vantaggio della tutela degli spazi aperti, che concorrono così al rafforzamento del sistema di cintura verde del territorio comunale.

Nella Relazione generale di Piano si legge inoltre che "La variante di PGT recepisce il sistema di tutele avente carattere prescrittivo [del Ptcp, n.d.r.], ricalibrando le potenzialità di trasformazione e dando la priorità a interventi di riqualificazione e di completamento all'interno del perimetro del tessuto urbano consolidato rispetto a interventi che prevedono nuovo consumo di suolo (su 15 aree di trasformazione, sono 6 gli Ambiti che prevedono nuovo consumo di suolo)" e che "Rispetto al governo della città esistente, con questa variante di PGT si supera la pratica della zonizzazione e lo spazio costruito si articola per tessuti. Questa scelta consente, attraverso una nuova classificazione fatta sulla base di caratteristiche morfologiche, funzionali e tipologiche dell'edificato, di semplificare i contenuti

normativi, di incentivare la riqualificazione e il recupero edilizio, nonché di promuovere un adeguato mix funzionale, evitando la creazione di zone monofunzionali e aumentando la qualità urbana soprattutto nei tessuti residenziali. Rispetto al tema degli spazi aperti, la variante aumenta l'estensione delle aree di valore ambientale attraverso l'ampliamento, a sud-est del territorio comunale, del PLIS Parco Agricolo Nord Est che, grazie anche all'annessione delle aree comprese nell'ex PLIS Cavallera, assume le caratteristiche di una sorta di cintura verde che esercita il ruolo di contenimento dell'edificato a fronte di processi di natura espansiva".

2.2. Dimensionamento

La popolazione residente nel comune di Vimercate al 31/12/2018 è pari a 26.067 abitanti (fonte: DdP-Relazione generale Pgt, pag. 273); con una superficie comunale di circa 20,72 Km² la densità abitativa corrisponde a 1.258 ab./km² e Vimercate risulta quindi il comune più popoloso (oltre che il più esteso) del Vimercatese.

La variante presenta una serie di approfondimenti di carattere socio-demografico, economico, immobiliare e dei servizi che restituiscono (anche attraverso il supporto di soglie storiche, dati ISTAT e di altri enti operanti sul territorio) un quadro generale sulla composizione e le dinamiche evolutive della popolazione, delle attività imprenditoriali e dei servizi del comune e del contesto (cfr. DdP-Relazione generale Pgt, par. II.2 - I CARATTERI SOCIO ECONOMICI, pagg. 83-234). Per quanto riguarda il sistema economico, il Comune si conferma "polo" attrattore del settore orientale della provincia, caratterizzato da una prevalenza di attività nel settore del terziario, specializzate in "servizi alle imprese" (attività professionali e scientifiche) e del commercio/turismo/ristorazione; il comune gode altresì di un buono stato di salute del mercato del lavoro.

A questi approfondimenti, eccezion fatta per la parte dei servizi, che presenta una valutazione sulle necessità d'intervento, manca tuttavia la puntuale sintesi orientata alla determinazione del fabbisogno nelle varie componenti del sistema insediativo. Non risultano infatti esplicitati né un fabbisogno pregresso, né uno insorgente per la funzione residenziale e sono solo accennate ipotesi di incremento della fascia attiva della popolazione (19-65 anni) che vengono assunte per l'elaborazione di una strategia finalizzata all'aumento dell'attrattività del territorio mediante l'aumento dell'offerta di edilizia residenziale convenzionata (70% convenzionata a fronte del 30% della libera): "Al fine di aumentare l'offerta abitativa a prezzi calmierati, in grado di bloccare l'esodo verso soluzioni economicamente più vantaggiose, si è prevista una consistente quota di edilizia convenzionata nelle aree di trasformazione dove le tipologie edilizie ammissibili sono coerenti." (cfr. cit. Relazione Generale pag 260). Parallelamente, anche per le funzioni economiche la Relazione non presenta alcuna illustrazione di fabbisogno, che possa supportare le scelte di Piano.

Il nuovo Pgt prevede aree di trasformazione (ambiti di trasformazione-AT, aree di completamento-AdC, aree di riqualificazione-AdR) per complessivi 460.250 mq di superficie territoriale (St) - e complessivi 142.355 mq di Superficie lorda (SI) comprensiva anche delle quote di incentivazione ove previste (cfr. tabella in Tavola 4 del DdP e Relazione generale Pgt, pag. 273).

Per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione (AT), il nuovo DdP prevede:

- n. 4 ambiti a destinazione residenziale (AT1, AT2, AT3, per complessivi 11.488 mq di SI) e residenziale/ricettivo (AT4, 4.080 mq di SI), per una SL massima di mq 15.086, compresa la quota di incentivazione (max 15%), per 269 ab.teorici (1 ab./56 mq);
- n. 1 ambito a destinazione commerciale (AT 5, 3.000 mq di SI);
- n. 1 ambito a destinazione produttiva/direzionale (AT 6, 99.968 mq di SI).

Per quanto riguarda la destinazione residenziale e il relativo dimensionamento di Pgt (1 ab./56 mq), agli ambiti di trasformazione del DdP, devono essere aggiunte anche le seguenti previsioni afferenti al Piano delle Regole:

- n. 2 Aree di Completamento a destinazione residenziale (AdC1 e AdC4, per complessivi 6.478 mq di SL massima compresa la quota di incentivazione), per 116 ab. teorici;
- n. 3 Aree di Riqualificazione a destinazione residenziale (AdR1, AdR3, AdR4, per complessivi 17.896 mq di SL compresa la quota di incentivazione), per 320 ab. Teorici;

oltre al residuo di piano e alle previsioni in corso di attuazione:

- aree edificate (NAF 59 ab., TUC 238 ab.) per 297 ab. teorici;
- altro (PA 244 ab., area speciale 933 ab.) per 1.177 ab. teorici;

per un totale complessivo di 2.179 nuovi abitanti, a fronte di un incremento di popolazione analizzato pari a 609 unità in 16 anni (tra il 2001 e il 2017, cfr. Relazione, pag. 85).

3. COMPATIBILITÀ AL Ptcp DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

La variante generale adottata dal Comune è composta dal nuovo Documento di Piano e da Piano delle Regole e Piano dei Servizi ad esso adeguati. La Componente geologica, idrogeologica e sismica non fa parte degli elaborati adottati dal Consiglio Comunale, tuttavia costituendo un contenuto imprescindibile di Pgt, è stata oggetto, con alcuni approfondimenti di carattere infrastrutturale, di specifica integrazione documentale trasmessa dal Comune con nota prot. prov. N. 6733 del 17/02/2020; entrambi gli approfondimenti (CGIS e mobilità) sono quindi stati analizzati nell'ambito della presente valutazione.

È opportuno ricordare l'importanza dell'analisi delle previsioni degli atti pianificatori sovralocali e, in particolare, della collocazione del Piano comunale nel contesto pianificatorio e programmatico vigente, al fine della costruzione di un quadro d'insieme strutturato e contenente tutti gli obiettivi di tutela e sviluppo con cui lo strumento urbanistico comunale non solo si relaziona ma, nella declinazione delle strategie e azioni, si dimostra coerente. Non a caso, *"Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso"* (cfr. art. 2.1 Lr 12/2005).

In generale si rileva che il quadro conoscitivo di scala sovralocale risulta incompleto e solo in parte coerente con gli atti di pianificazione di Provincia e Regione. Il confronto con il Ptcp è solo parzialmente sviluppato, anche con specifico riferimento alla valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Pgt. In relazione a ciò e alle carenze già evidenziate in sede di VAS in relazione ai contenuti minimi degli atti di Pgt, si richiama integralmente il contributo reso in seconda Conferenza di VAS (cfr. nota prot. prov. n.37384 del 16/09/2019) e si sollecita l'Amministrazione in ordine alla necessità di integrare la documentazione di Piano con quanto specificatamente indicato ai successivi paragrafi, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 comma 2, *"Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili"*.

In termini generali si evidenzia infatti che:

- il Ptcp è dichiarato strumento di confronto puntuale in tutte le sue componenti, tuttavia diversi temi fondanti del Ptcp non vengono trattati con il dovuto livello di approfondimento, soprattutto per quanto riguarda la declinazione dei contenuti minimi degli atti di Pgt e di taluni contenuti prescrittivi e prevalenti (cfr. specifici paragrafi a seguire)
- rispetto alla distribuzione dei contenuti di pianificazione nei diversi atti di Pgt, si rileva un cospicuo trasferimento dei contenuti del documento di piano (DdP) all'interno del piano delle regole (PdR); il DdP, oltre a contenere gli elementi conoscitivi del territorio, deve chiaramente illustrare le strategie e le azioni che l'amministrazione comunale intende perseguire e sulla base delle quali il PdR e il piano dei servizi (PdS) sviluppano gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città costruita e di progetto. Negli atti di variante questa distinzione di contenuti è debole e ciò depotenzia il progetto, che ha, invece, elementi di qualità importanti;
- con specifico riferimento alle tutele paesaggistico-territoriali del Ptcp, deve segnalarsi una scarsa correlazione tra rappresentazioni cartografiche e Norme, nonché una trasposizione grafica non sempre chiara e coerente tra tutti gli atti di Pgt, il che non garantisce né l'individuazione dei contenuti minimi previsti dal Ptcp né il rispetto dei principi della LR 12/05 relativamente al recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di valenza sovracomunale.

Emerge l'assenza della rappresentazione, nelle tavole del DdP che dovrebbero descrivere le strategie del Pgt orientando le scelte territoriali anche sulla base delle norme sovraordinate (cfr. anche linee guida dichiarate nella variante), delle tutele determinate dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) e dagli Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS); questa mancanza era già stata segnalata in sede di Vas e il Comune ha ritenuto di ovviare a tale carenza inserendo nella Relazione generale del Documento di Piano tre distinti allegati (individuazione RV, AAS e AIP). Nel PdR le tutele vengono invece rappresentate in diverse tavole e la disciplina di Ptcp viene assunta all'art. 14 delle Norme di attuazione, senza alcuna declinazione alla scala comunale; data l'efficacia delle norme prescrittive e prevalenti del Piano territoriale tale modalità di recepimento non risolve gli adempimenti in capo al Comune. Nei paragrafi a seguire si forniscono pertanto puntuali indicazioni a riguardo.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

Il Ptcp propone obiettivi, anche in coerenza con la programmazione regionale, per meglio specificare alla scala provinciale i legami tra sviluppo socio-economico e trasformazioni del territorio.

La variante di Pgt ha posto il tema della qualità urbana e dello sviluppo dell'attrattività (per residenza, lavoro e tempo libero) tra i principali obiettivi del Piano ai fini del raggiungimento di una sempre maggiore qualità territoriale, tuttavia i molteplici obiettivi specifici del piano provinciale in ordine alla competitività e attrattività del territorio, così come della qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche e produttive (cfr. Documento degli obiettivi) trovano solo parziale e generico riscontro all'interno del nuovo Pgt, non essendo stati valutati nell'ambito delle analisi, né tradotti in puntuali indirizzi/criteri progettuali.

Le strategie di assetto territoriale declinate nei sistemi individuati (insediativo, ambientale e della mobilità) non assumono gli obiettivi specifici del Ptcp ai fini dell'individuazione delle principali azioni per la valorizzazione del territorio, pur individuando azioni di valorizzazione delle peculiarità locali e delle caratteristiche intrinseche dei luoghi (cfr. anche par. 3.4.6).

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 2, lettera e)bis della Lr 12/2005 e dall'art. 47 del Ptcp circa l'individuazione, all'interno del documento di piano, delle aree degradate o dismesse al fine di evidenziare le strategie di recupero e riqualificazione, si rileva che nell'allegato alla Relazione generale CS01- Usi del suolo comunale sono state individuate come "degradate" due aree di rilevanti dimensioni - l'ex lbm e un'area centrale compresa nell'AdP dell'ex ospedale, ma solo per quest'ultima possono ritenersi individuati obiettivi di recupero, mancando invece per l'area a nord specifiche previsioni di recupero o strategie di intervento. Aree minori sono invece oggetto di specifiche previsioni di riqualificazione.

Per quanto riguarda infine il tema del commercio, obiettivo 2.3 del Ptcp relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo equilibrato di tale sistema, si rileva che la variante non definisce particolari indirizzi per il settore in ordine alla qualificazione della rete distributiva, alla connessione tra sistemi polifunzionali e servizi pubblici e privati, alla promozione di sistemi integrati del commercio. Il Pgt esplicita solo che *"all'interno dei tessuti prevalentemente residenziali, al fine di incentivare un mix funzionale che sia in grado di garantire servizi di prossimità, saranno sempre ammesse, quali funzioni compatibili, le destinazioni d'uso per uffici e studi professionali, esercizi di vicinato e attività di somministrazione alimenti e bevande"* (cfr. DdP-Relazione variante Pgt, pag. 79 e PdR-Norme di attuazione, art. 3), senza tuttavia dettagliare ulteriormente il tema, né analizzare le eventuali ripercussioni in termini di traffico nello scenario più gravoso con particolare riferimento alla possibilità che nel Tuc siano sempre ammesse, senza limitazioni di percentuali, funzioni compatibili (cfr. DdP-Relazione Variante Pgt, pag. 263). Si rimanda, in merito, al successivo par. 3.3.2.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto che i contenuti dello strumento urbanistico comunale riferiti alla struttura socio-economica siano solo parzialmente coerenti con gli obiettivi generali del Ptcp.

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt. 45, 46 e 47;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art. 39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art. 42.

Contenimento del consumo di suolo

Il tema del contenimento del consumo di suolo (ob. 3.1, artt. 45, 46 e 47 del Ptcp), è centrale nella variante in esame. Il Comune ha sviluppato, ai fini della definizione delle scelte urbanistiche di Piano,

una serie di considerazioni a partire dalla ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni del Pgt vigente che, con particolare riferimento alle previsioni dei 17 ambiti di trasformazione, ne vede in corso di attuazione solo uno, ossia il PII del comparto n. 2 dell'Ambito Vimercate sud -S.P.2 (cfr. DdP-Relazione variante Pgt-par. I.6 - L'attuazione delle trasformazioni, pag. 74).

Per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, il Comune dichiara che *"La variante di PGT recepisce il sistema di tutele avente carattere prescrittivo, ricalibrando le potenzialità di trasformazione e dando la priorità a interventi di riqualificazione e di completamento all'interno del perimetro del tessuto urbano consolidato rispetto a interventi che prevedono nuovo consumo di suolo (su 15 aree di trasformazione, sono 6 gli Ambiti che prevedono nuovo consumo di suolo; il Comune evidenzia inoltre che "gli Ambiti di Trasformazione sono stati ridotti nella misura del 51% di superficie territoriale per trasformazioni prevalentemente residenziali e del 97% di superficie territoriale per trasformazioni con funzioni prevalentemente non residenziali"* (cfr. DdP-Relazione variante Pgt, pag. 256).

Nella variante di Pgt il quadro complessivo delle aree oggetto di trasformazione prevede quindi:

- n. 6 Ambiti di Trasformazione, normati dal Documento di Piano, su aree libere del territorio:

1. C.na Castellazzo (prevalentemente residenziale)
2. Via Porta (prevalentemente residenziale)
3. Via Fleming (prevalentemente residenziale)
4. Via Trieste (prevalentemente residenziale)
5. Via Milano sud (non residenziale)
6. Via Santa Maria Molgora (non residenziale)

- n. 4 Aree di Completamento, normate dal Piano delle Regole, su aree libere interne al tessuto urbano:

1. via Fermi (prevalentemente residenziale)
2. via Manzoni (prevalentemente residenziale)
3. S.P. 2 Monza - Trezzo (non residenziale)
4. Via Rovereto (non residenziale)

- n. 4 Aree di Riqualificazione, normate dal Piano delle Regole, in cui sono previsti interventi di rigenerazione urbana su aree o edifici dismessi:

1. via Dalmazia (prevalentemente residenziale)
2. via XXV aprile (prevalentemente residenziale)
3. via Galbusera (prevalentemente residenziale)
4. via Bergamo (non residenziale)

- n. 1 Area soggetta ad Accordo di Programma (area ex Ospedale).

In merito alla verifica del consumo di suolo utilizzando la metodologia proposta dalle *Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale* in allegato A al Ptcp, si rileva che l'approfondimento condotto a livello comunale ha tenuto conto delle 3 fasi proposte dalle Linee guida del Ptcp_sviluppando le cartografie di riferimento e le relative tabelle di quantificazione afferenti allo stato di fatto (cfr. Allegato 2_CS01-Usi del suolo comunale), alla stima delle potenzialità di trasformazione (cfr. Allegato 3- CS02 - Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo) e al progetto di trasformazione (cfr. Allegato 4 - CS03 -Previsioni trasformative del PGT). Nel complesso emergono i seguenti interventi (cfr. DdP-Relazione variante Pgt, Tabelle CS03 e CS03/a, pag 250-253):

- *riuso*, ovvero trasformazioni che non comportano ulteriore consumo di suolo, per complessivi 191.627 mq, con una quota pari a circa 66.700 mq di aree (35% circa) che al tempo T1 di attuazione della variante sarà interessata da interventi ri-naturalizzazione;
- *completamento*, ovvero trasformazioni che interessano aree verdi urbane (parchi, giardini e aree verdi incolte) per complessivi 42.823 mq e comportano consumo di suolo per 20.362 mq (restano non-urbanizzati al T1 22.371 mq);
- *espansione*, ossia trasformazioni che interessano aree libere non antropizzate (lette nella carta CS01 come agricole e naturali e semi-naturali, aree umide e corpi idrici) per complessivi 358.482 mq e comportano consumo di suolo per 206.965 mq (restano non-urbanizzati al T1 151.517 mq);

per complessivi 249.788 mq di consumo di suolo ai sensi dell'art. 46 del Ptcp tra interventi di completamento ed espansioni, cui si devono aggiungere 363.361 mq di consumo derivante da previsioni di "grandi opere".

Deve tuttavia evidenziarsi una rilevante incoerenza di dati con la Tabella CS03/b (cfr. cit, pag 253) nella quale il complessivo consumo di suolo da "Residuo di Pgt confermato" ammonterebbe a 338.900 (con uno scarto di circa 89.112 mq rispetto ai 249.788 mq valutati al T1) e un totale di 702.261 mq comprensivo delle previsioni di "grandi opere". Tale contrasto di quantificazione deve essere oggetto di verifica e di coerenza all'interno degli elaborati e, a tal fine, negli elaborati di approfondimento deve altresì comparire la numerazione degli ambiti che sono stati valutati al T0 e T1.

Si rileva inoltre che mentre le cartografie citano in legenda "aree degradate", le tabelle restituiscono un dato su "aree dismesse e/o sottoutilizzate"; si chiede una verifica in merito, anche ai fini della coerenza con gli obiettivi di recupero di dette aree all'interno dello strumento. Inoltre, rispetto all'AT 3, si chiede di esplicitare se l'attuale stato di parziale urbanizzazione derivi da passate attuazioni di previsioni urbanistiche o da uso incoerente del suolo (cfr. anche par. 3.4.2).

Per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, il Ptcp all'art. 46.3 delle Norme prescrive che i Pgt prevedano misure di compensazione territoriale " *...secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso...*". La variante non contiene determinazioni in merito a dette misure di compensazione territoriale per interventi comportanti consumo di suolo e si prescrive pertanto che tale aspetto venga esplicitamente trattato all'interno delle Norme di Piano, anche al fine di definire le regole indispensabili a quanto al momento demandato alla fase attuativa (cfr. DdP-Relazione variante pgt, pag. 253 "Le misure di compensazione per gli interventi che prevedono nuovo consumo di suolo saranno puntualmente individuate nella fase attuativa, in coerenza con le caratteristiche del contesto territoriale circostante").

A tale riguardo si ricorda che con Determinazione dirigenziale n. 2564 del 11 novembre 2014, il testo delle Norme del Ptcp è stato ricondotto alle sentenze intervenute lasciando ai Comuni la definizione di dette misure di compensazione, sia in termini quantitativi che qualitativi (la modifica non ha inciso sulle Linee guida contenute in Allegato A del Ptcp che ancora riportano valori minimi differenziati in ragione delle tipologie di consumo di suolo: tale indicazione deve tuttavia ritenersi superata).

Nella Relazione di Variante si dichiara che " *Per contenere in modo efficace e sostenibile il consumo di suolo, con il nuovo strumento urbanistico si è adottato un nuovo approccio al governo della città esistente e agli ambiti agricoli di corona. ... A tal fine si è proceduto a una ripermimetrazione del Tessuto Urbano Consolidato, per meglio localizzare gli ambiti della città da destinare a interventi di riqualificazione e completamento, con l'obiettivo di attivare processi di rigenerazione urbana al suo interno e, al contempo, di elaborare una normativa unitaria, per i tessuti agricoli extraurbani, che favorisca il recupero di edifici dismessi e la valorizzazione dell'attività agricola.*" (cfr. cit. pag. 76). Con specifico riferimento al Tuc, la variante individua quindi:

- n. 4 Aree di Riqualificazione (AdR), non coincidenti con le "aree degradate" individuate nell'elaborato CS-01, dove la proposta di Piano prevede interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione di ambiti dichiarati dismessi, abbandonati o sottoutilizzati;
- n. 4 Aree di Completamento (AdC), dove sono previsti interventi per la definizione del margine urbano;
- n. 4 tessuti omogenei (sia sotto l'aspetto dell'evoluzione storica architettonica, che sotto l'aspetto funzionale-tipologico), rispetto ai quali è stata sviluppata la relativa disciplina d'intervento:
 - nuclei di antica formazione-ex zone A,
 - tessuto prevalentemente residenziale a medio/bassa densità-ex zone B di completamento, con un indice medio rilevato inferiore a 0,32 mq/mq;
 - tessuto prevalentemente residenziale a medio/alta densità-ex zone B di completamento, con indice medio rilevato superiore a 0,32 mq/mq, da considerare come zone sature;
 - tessuto prevalentemente non residenziale-ex zone D di completamento produttivo-terziario.

Gli obiettivi assunti dal Comune per il governo della città esistente sono coerenti con le strategie del Ptcp, eccezion fatta per la scelta operata di inserire nel tessuto consolidato, tra le Aree di Completamento, senza adeguata motivazione, nonché di ragioni oggettive a sostegno di tale modifica, l'ex ambito di trasformazione AT10 di Via Fermi, oggi AdC 1-Oreno-Via Fermi; tale rilievo era già stato sollevato da Provincia con propria nota in sede di contributo di VAS. L'area, ubicata a margine di ambiti non urbanizzati del territorio (AAS provinciali) e non interclusa ma in continuità con queste, risulta infatti allo stato attuale nuda, non urbanizzata e la relativa previsione non attuata. Si prescrive quindi, in caso di conferma della previsione, di ricondurre la stessa alla disciplina del Documento di Piano come ambito di trasformazione.

Si rileva inoltre che la ripermimetrazione del TUC é indicata solo in Tavola 1- " *Sintesi della Programmazione Sovracomunale*" del Documento di Piano, mentre è necessario che venga inserita in primo luogo nel Piano delle Regole. Per una più chiara evidenza delle modifiche di perimetrizzazione

apportate, sarebbe inoltre opportuna la presentazione, al pari di quanto fatto per altri contenuti di variante (AT e attuazioni Dirette/Indirette), una comparazione dello stato tra il Pgt 2010 e la presente variante.

Razionalizzazione degli insediamenti produttivi suolo

Per quanto riguarda il tema della razionalizzazione degli insediamenti produttivi (Ob. 3.2, artt. 43 e 47 del Ptcp) il Comune dichiara che *“assumendo come dato di riferimento la relazione dell’analisi del tessuto economico vimercatese, dove convivono attività produttive più tradizionali con attività innovative legate soprattutto al settore dei servizi, la proposta di Piano prevede un unico tessuto prevalentemente non residenziale, (riconducibile alle ex zone urbanistiche D1 terziario, D2 produttivo e D3 servizi produttivi del P.R.G. 2010) dove, indistintamente, possono trovare collocazione differenti funzioni, accumulate da un unico indice di edificabilità pari a 0,6 mq./mq.(inferiore agli indici del Pgt 2010) ed un indice di copertura pari al 50%, quale media dell’indice del Pgt 2010. La variante, coerentemente con gli obiettivi di innalzamento della qualità del sistema economico e produttivo e di contenimento del consumo di suolo, non prevede nuovi insediamenti di logistica e medie e grandi strutture di vendita di nuova previsione sia nei nuovi Ambiti di Trasformazione che nella città consolidata”* (cfr. Relazione di variante pagg 80-81).

In relazione alle scelte operate si deve innanzitutto rilevare la mancanza di idonei approfondimenti condotti ai sensi dell’art. 43 delle Norme del Ptcp, in particolare per quanto riguarda gli insediamenti produttivi esistenti e la relativa valutazione del grado di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale (anche con riferimento alla valutazione della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità) e ambientale e paesaggistica; tale valutazione costituisce uno dei contenuti minimi degli atti di Pgt (vedasi a riguardo quanto illustrato al successivo paragrafo 3.3.2-Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità) e la carenza, anche in ragione dell’ “ *Altezza urbanistica (AU) massima fino a 4 piani*” prevista dall’ art.23 delle norme del PdR, deve essere colmata.

Promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda (Ob. 3.3, art. 39 del Ptcp)

Si rimanda ai successivi paragrafi 3.3.3 e 3.4.6.

Migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale

Per quanto riguarda infine la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale (Ob. 3.4, art. 42 del Ptcp), la Provincia verifica la coerenza della determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo con gli indirizzi di cui al comma 2 dell’articolo 42 delle Norme del Piano provinciale.

Come già evidenziato al precedente par. 2.2, gli approfondimenti conoscitivi condotti in ambito socio-demografico, economico e immobiliare (fanno eccezione i servizi) mancano di una puntuale sintesi orientata alla determinazione del fabbisogno nelle varie componenti del sistema insediativo: non risultano infatti esplicitati né un fabbisogno pregresso, né uno insorgente per le diverse funzioni della città, che possano adeguatamente supportare le scelte di Piano per lo sviluppo dei prossimi anni.

Per la destinazione residenziale sono solo accennate ipotesi di incremento della fascia attiva della popolazione (19-65 anni) che vengono assunte per l’elaborazione di una strategia finalizzata all’aumento dell’attrattività del territorio mediante l’aumento dell’offerta di edilizia residenziale convenzionata (70% convenzionata a fronte del 30% della libera): “*Al fine di aumentare l’offerta abitativa a prezzi calmierati, in grado di bloccare l’esodo verso soluzioni economicamente più vantaggiose, si è prevista una consistente quota di edilizia convenzionata nelle aree di trasformazione dove le tipologie ammissibili sono coerenti.*” (cfr. cit. Relazione Generale pag 260). Tenuto conto che le analisi contenute nella documentazione di variante evidenziano un incremento di popolazione pari a sole 609 unità in 16 anni (tra il 2001 e il 2017, cfr. Relazione, pag. 85), mentre il nuovo dimensionamento ne prevede 2.179, si ricorda che l’integrazione Ptr alla legge regionale 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo chiede che le complessive previsioni degli strumenti urbanistici comunali derivino da una puntuale stima dei fabbisogni rilevati.

Per tutto quanto sopra illustrato, la variante in oggetto risulta nel complesso solo parzialmente coerente con gli obiettivi del Ptcp riferiti a “Uso del suolo e sistema insediativo” e con la disciplina del piano provinciale a essi riferita.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Inquadramento territoriale

Nel territorio comunale di Vimercate sono presenti diversi assi viari in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, alcuni dei quali anche facenti parte della rete stradale di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del Ptcp. Nella fattispecie, trattasi di:

- SP 2 Monza - Trezzo sull'Adda (primo livello dall'intersezione con la SP 2 Var, fino al confine con il Comune di Bellusco; terzo livello dalla Via Dante - via comunale ex SP 2, declassata - fino al confine con il Comune di Concorezzo);
- SP 2 Var (primo livello);
- SP 3 d'Imbersago;
- SP 45 Villasanta-Vimercate (primo livello);
- SP 58 Sesto San Giovanni - Usmate, solo per una piccola porzione a Nord del Comune (secondo livello).

Risultano inoltre presenti: la tangenziale A52 e un itinerario di terzo livello, compreso tra le previste opere connesse al Sistema viabilistico pedemontano lombardo TMRI17 (tratta C) e TMRI14 (tratta D), che si sviluppa lungo Via Arcore, Via Piave, Via della Madonna, Viale Iginio Rota, Via Francesco Vigo Pellizzari, Via Duca degli Abruzzi, Via Luigi Cadorna, Via Goito, Strada Comunale della Cascina Gariola.

3.3.1 Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

Lo stato delle componenti infrastrutturali, dei trasporti e della mobilità, unitamente alla pianificazione e programmazione di interventi di sviluppo sulle stesse, dovrebbe contribuire a determinare le scelte insediative di Piano ai fini di uno sviluppo sostenibile, armonico ed equilibrato del territorio.

Preliminarmente si osserva, in via generale, che gli elaborati grafici e descrittivi della variante, pur non presentando un quadro esaustivo, restituiscono comunque un'immagine dell'assetto della rete del trasporto locale e di macro-area, tuttavia affrontano solo parzialmente il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102bis della Lr 12/2005 e ss.mm.ii., all'art. 2 della Dgr 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all'art. 3 della Dgr 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art. 102bis, Lr 12/2005), il cui rispetto concorre al conseguimento della regolarità tecnica delle scelte di pianificazione assunte dal Comune.

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della LR 6/2010 e dalla Dgr X/6698 del 09/06/2017, è stato inoltre verificato che il Pgt tratta il tema degli impianti di distribuzione di carburante all'art. 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Per gli esercizi esistenti, non sono richiamate le premialità previste dalla normativa regionale e le modalità applicative nel territorio comunale. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del carburante è ammessa dal Pgt nelle fasce di rispetto stradale all'esterno del centro abitato e nel tessuto urbanistico non residenziale con esclusione delle aree destinate a sede stradale o ad ampliamento della sede stradale: in merito si ricorda che ai sensi di legge, presupposto per la realizzazione di detti impianti sul territorio è invece l'individuazione di specifiche aree di localizzazione, ovviamente al di fuori dei sistemi di tutela paesaggistico-territoriale del Ptcp; pertanto, si ritiene da un lato che detta disciplina di carattere generale non possa costituire adeguamento dello strumento urbanistico ai dettami della Lr 6/2010 (Art. 86.3) in coerenza al Ptcp e dall'altro che il Comune non intenda prevedere nuovi impianti.

Classificazione viabilistica

Prima di entrare nel merito dei contenuti degli elaborati di Piano, si ricorda che con nota prot. prov. n. 33533 del 20/9/2017 trasmessa a mezzo Pec a tutti i 55 Comuni della Provincia e avente per oggetto "Rispetto degli indirizzi e dei contenuti minimi previsti dal Ptcp per gli atti di Pgt, con particolare riferimento all'art. 40 - Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza

sovracomunale delle Norme del Ptcp", si sono invitate le Amministrazioni comunali a sviluppare adeguatamente tutti i contenuti minimi degli atti di Pgt richiesti dalle Norme del Ptcp, anche al fine di evitare pareri di "non compatibilità" per assenza di detti contenuti, ai sensi dell'art. 5 c. 2.

In particolare, i contenuti dell'art. 40 riguardano la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal Ptcp; l'individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione) e la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Premesso ciò, si rileva che i contenuti minimi dell'art. 40 delle Norme del Ptcp non sono stati sviluppati.

Nella Relazione generale di variante (cfr. cit., pag. 31) la gerarchia della rete stradale è citata come uno degli obiettivi specifici rispetto al rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità: tuttavia, essa non è rappresentata in nessun elaborato cartografico. È stato anche verificato che la Tavola 17-Classificazione funzionale della rete stradale. Progetto lungo periodo del Pgtu vigente (ormai risalente al 2010) presenta alcune differenze da quella individuata in Tavola 12 del vigente Ptcp e, pertanto, non può essere presa a riferimento poiché non costituisce un elemento coerente con la pianificazione provinciale.

Negli elaborati grafici non sono state apposte le fasce di rispetto sulle strade esistenti di primo e di secondo livello della suddetta gerarchia.

Per quanto riguarda gli accessi stradali e le intersezioni, si evidenzia che non è presente una specifica regolamentazione, né nell'articolato normativo di Piano, né sono stati rinvenuti attinenti segni grafici negli elaborati cartografici di piano.

Per tutto quanto sopra espresso, considerato che la mancanza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la "non compatibilità" con il Ptcp, si prescrive di integrare gli elaborati della variante, con quanto segue:

- presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal Ptcp;
- individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione);
- definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni

Infine, a titolo collaborativo, si segnala che a pag. 53 della Relazione del Documento di Piano, fra le infrastrutture portanti della rete su gomma - SP esistenti, non è stata indicata la SP2var.

Infrastrutture su gomma

Il Comune è interessato dalla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sia per quanto riguarda il tratto autostradale principale, che per quanto concerne svincoli e altre opere di viabilità, così come per le opere connesse TRM14 e TRM17 che alcune opere complementari. Provincia è il soggetto competente a verificare che il disegno del progetto dell'infrastruttura sia correttamente riportato negli atti di Pgt.

Dalla verifica degli elaborati di Piano (fra cui tav. 2 e tav. 9 del Pdr) si rileva che gli elaborati cartografici non riportano il progetto dell'infrastruttura in coerenza al progetto CIPE definitivo revisionato (Del. CIPE n. 97 del 6/11/2009) e ripubblicato ai fini espropriativi. A titolo collaborativo e non esaustivo, si segnala un diverso disegno dell'innesto della TRM17 sul tronco principale, di una parte della barriera-svincolo di Arcore-Vimercate, di alcune strade di raccordo con la viabilità locale, queste ultime sia esistenti che di progetto. Pertanto, poiché l'intervento (e la sua corretta localizzazione) assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art. 18 della Lr 12/2005 (vedasi, a riguardo, anche l'art. 41 delle Norme di Ptcp), il Comune deve assumere il corretto riferimento progettuale che è costituito, appunto, dal già citato progetto definitivo revisionato.

Inoltre, alla luce di quanto già prescritto dall'abrogato art. 165 del D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 41.3 delle Norme del Ptcp vigente (con valore prescrittivo e prevalente), il Comune è tenuto a recepire negli atti di Pgt, oltre alle opere infrastrutturali, anche le fasce di salvaguardia apposte al progetto autostradale, la cui corretta ampiezza deve essere desunta da specifico elaborato allegato al progetto

preliminare, approvato con delibera CIPE n. 77 del 29/03/2006 (vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n. 1 del 19.01.2017, GU n. 148 del 27.06.2017).

Tuttavia, emerge che nella Variante di Pgt non è stato apposto alcun corridoio di salvaguardia, né in relazione alle previsioni infrastrutturali del tracciato principale, né tantomeno per le opere connesse e complementari. La salvaguardia delle nuove infrastrutture per la mobilità è trattata nella relazione generale alla sezione di compatibilità con il PTCP (pag. 236, pag. 250), ma le enunciazioni di tutela non sono poi tradotte in coerenti segni grafici sugli elaborati di Piano. In particolare, i vincoli dovrebbero ritrovarsi nell'omonima tavola 9 del PdR, mentre invece sono del tutto assenti.

Inoltre, nel contesto lombardo, assume particolare rilievo la recente modifica introdotta con la Lr 18/2019 alla Lr 12/2005, che all'art. 102 bis c. 1 novellato recita: *"per ciascuna delle infrastrutture per la mobilità qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 4, è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica volto a preservarne le condizioni di realizzabilità tecnica ed economica, ovvero di fruibilità prestazionale e sicurezza della circolazione, rispetto a previsioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o funzionalmente interferenti con le infrastrutture stesse. La misura di salvaguardia di cui al precedente periodo è apposta con l'approvazione del PTR o di relative varianti o aggiornamenti, di cui agli articoli 21 e 22, in riferimento al livello progettuale e al dimensionamento del corridoio indicati nel PTR."* Tuttavia, il più recente aggiornamento del Ptr - Anno 2019, di cui alla Dcr n. XI/766 del 26/11/2019, pur mantenendo il completamento del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo come obiettivo prioritario di interesse regionale, non contiene ancora criteri o disposizioni operative sul tema, né corredi cartografici a riguardo.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'ampiezza dei corridoi di salvaguardia dei manufatti dovrà corrispondere negli elaborati di Pgt alle distanze minime indicate all'art. 26 del DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, così come disposto già dall'abrogato art. 169 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dalla Dgr Lombardia n. VIII/8579 del 3/12/2008. In particolare, proprio la Dgr n. 8579/2008 può opportunamente fungere da riferimento per la fattispecie di cui sopra. La citata Dgr recita all'art. 2 c. 4: *"in termini orientativi, si ritiene congrua l'apposizione di fasce di salvaguardia dimensionate nella misura prevista per le distanze minime di legge dalle strade esistenti, incrementata di una percentuale del 30-50% in funzione delle condizioni orografiche e territoriali del contesto"*. L'indicazione sulle "distanze minime di legge" contenuta nell'articolo si riferisce alle fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità definite dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada agli artt. 26, 27, 28.

Inoltre, da un primo confronto fra gli elaborati del progetto definitivo revisionato e le misure di salvaguardia individuate nel progetto preliminare, si osserva che alcune delle opere previste da realizzare sono esterne alle fasce allora apposte: a maggior ragione, si invita pertanto il Comune a effettuare le doverose verifiche e ad apporre le correlate fasce sul proprio territorio.

Si ricorda che i corridoi di salvaguardia dei nuovi tracciati (ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) vanno obbligatoriamente definite sin dal primo livello della progettazione previsto dal Codice degli Appalti, vale a dire dal progetto di fattibilità tecnico ed economico (ex progetto preliminare), e vengono apposte con l'approvazione del progetto da parte del soggetto competente. In merito alle opere di Pedemontana, in alcuni casi si tratta di opere infrastrutturali introdotte *ex novo* nella progettazione definitiva ripubblicata del 2010 o di opere il cui tracciato è stato modificato nelle diverse fasi di sviluppo progettuale: in questi casi le fasce di salvaguardia possono non ricomprendere il sedime stradale attualmente definito o, addirittura, non essere rinvenute nelle specifiche tavole del progetto preliminare.

In ragione delle carenze di rappresentazione suindicate, è fondamentale che i corridoi di salvaguardia siano rappresentati negli atti di Pgt e che la loro individuazione sia coerenziata con quanto riportato nel progetto di riferimento.

Per quanto concerne inoltre l'articolato normativo, si rileva che l'art. 14-Previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, come salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la viabilità, prevede che il Pgt definisca ed applichi *"misure di salvaguardia dei nuovi tracciati - previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale - delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una distanza da esse delle nuove previsioni insediative individuabile all'interno della tav. n. 2 del Piano delle Regole"*, citando espressamente, fra gli altri, il Sistema viabilistico pedemontano lombardo, oggetto di trattazione nel successivo art. 15. Tuttavia, né nella citata tav. 2 del Pdr, né nella summenzionata tav. 9, sono rappresentati i corridoi di salvaguardia. Inoltre, anche quanto contenuto all'art. 16, che recita *"nell'ambito dei corridoi di salvaguardia identificati dal progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano e dal Progetto della Gronda Nord-Est"*

Seregno-Bergamo, si applicano le disposizioni di tutela dettate dalla vigente normativa", appare troppo lasco.

A titolo collaborativo, si segnala che a pag. 66 della relazione del Documento di piano, fra i vincoli e le tutele relativi al territorio comunale, è possibile integrare il testo facendo anche riferimento ai corridoi di salvaguardia del Sistema viabilistico pedemontano lombardo. E' opportuno, forse, intervenire anche sul testo dell'art. 15 delle Norme del Piano delle Regole, integrandolo opportunamente ed esplicitando che il rilascio di qualunque titolo abilitativo da parte del Comune per iniziative edilizie ricadenti nelle fasce di salvaguardia individuate (previsioni insediative del Pgt vigente e nuove previsioni del Pgt) è subordinato alla preventiva acquisizione di Attestazione di Compatibilità Tecnica - ACT da parte del soggetto aggiudicatore Concessioni Autostradali Lombarde.

Si precisa infine che il presente parere non costituisce assenso, né approvazione, né tantomeno autorizzazione da parte della Provincia, alla realizzazione di eventuali previsioni urbanistiche di opere viabilistiche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, innesti e intersezioni su SP) all'interno del Pgt in esame.

Infrastrutture su ferro

Il territorio è interessato dalla previsione della linea ferroviaria Seregno-Bergamo (cosiddetta Gronda est), progetto rappresentato anche in Tavola 11 del Ptcp (cod. 003). Gli elaborati di variante contengono l'individuazione delle fasce di rispetto lungo il sedime ferroviario in tavola 9-Vincoli di legge del Pdr.

Nella citata tavola vengono indicati in legenda i *"limiti di rispetto linee ferroviarie e metropolitane D.P.R. 753/80 Art. 49 e 51"* ma, mentre per la previsione ferroviaria i limiti sono stati rinvenuti, non sono apposti per la previsione di prolungamento dell'infrastruttura della linea metropolitana M2. Come per le infrastrutture su gomma, tale vincolo dovrebbe essere riportato, coerentemente con quanto enunciato all'art. 14 del PdR, anche nella tav. 2 del PdR.

Infine, a titolo collaborativo, si segnala che a pag. 54 della relazione del Documento di Piano, nei differenti livelli di programmazione, per il prolungamento della linea metropolitana M2 è stato indicato il progetto preliminare e che forse, sebbene non siano ancora state assunte determinazioni a riguardo, potrebbe essere opportunamente citato il Pfte in corso di redazione per lo studio di un sistema di trasporto pubblico lungo l'asta Cologno-Vimercate (vedasi a tal riguardo, ad esempio, la comunicazione del Comune di Milano prot. PG 0249694/2019 del 5/6/2019). Parimenti, si propone al Comune di valutare l'opportunità di inserire le ipotesi di tracciato e di attestazione del capolinea in discussione sugli elaborati grafici di Piano, quali ad esempio la Tav. 2 del Pdr.

3.3.2 Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

La valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica è prevista agli articoli 42.3.d e 45.3.a delle Norme del Ptcp e costituisce contenuto minimo degli atti di Pgt. Per lo sviluppo di tale valutazione il Ptcp propone, all'interno dell'Allegato A del Ptcp, delle specifiche Linee guida in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

La variante adottata non contiene alcuna valutazione in tal senso, né tantomeno degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica. La necessità di sviluppare tali effetti è stata segnalata al Comune già nel contributo per la seconda conferenza di Vas (cfr. nota prot. prov. n. 37384 del 16-09-2019), tuttavia tra gli elaborati di Piano adottati dal Consiglio Comunale e trasmessi per la valutazione di compatibilità al Ptcp, non si trova alcun riscontro in merito.

A integrazione di detti atti, con nota prot. prov. n. 6733 del 17/2/2020 è stata trasmessa a Provincia della documentazione integrativa consistente in uno studio per la "Stima dei carichi di traffico indotti dagli interventi previsti dal Pgt", di cui si è tenuto conto nella presente valutazione anche considerato, come già anticipato in apertura del paragrafo, che le verifiche sulla sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità sono strettamente correlate alla determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt e concorrono quindi al conseguimento della regolarità tecnica delle scelte di pianificazione assunte dal Comune.

La documentazione integrativa prodotta risolve le criticità già rilevate in VAS e presenti in quanto oggetto di adozione da parte del Comune. In particolare, oltre a effettuare una ricognizione sui dati di traffico degli ultimi anni disponibili per il territorio di Vimercate, è stato condotto per più giorni un rilievo di traffico mirato, con 7 sezioni di rilievo bidirezionali interne al territorio comunale. Le Linee

Guida per la valutazione dei carichi urbanistici indotti dalle previsioni di Pgt, indicate nell'Allegato A del Ptcp (cap. 5), sono state applicate correttamente; alla stima dei carichi, si accompagna anche una valutazione degli stessi in relazione alla tipologia e capacità dell'asse viario su cui insistono le previsioni insediative e la verifica del Los (Level of service) per ciascuna strada. In generale, lo studio dimostra la sostenibilità del traffico indotto dal Piano e la compatibilità delle previsioni (procedendo anche a una verifica unitaria degli effetti combinati di previsioni afferenti al medesimo asse stradale), con l'eccezione delle aree AdC3 e soprattutto AT6. Per questi comparti, il documento invita a porre in capo all'operatore successivi studi di traffico di dettaglio, anche in relazione al mix funzionale che sarà definito nel comparto, all'eventuale applicazione delle premialità previste dal Pgt e alle soluzioni di accesso viabilistico al comparto; gli studi dovranno individuare quegli eventuali interventi atti a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico proposto con le condizioni di circolazione sulla rete di mobilità. La documentazione integrativa invita altresì a estendere tale approccio anche agli ambiti i cui effetti sui flussi di traffico si possono cumulare: AdR4, AT2 e AdC2 (per maggior dettaglio, vedasi le conclusioni dello studio a pag 66).

Manca tuttavia una verifica delle ripercussioni sulla rete delle previsioni afferenti al tessuto non residenziale del Tuc (cfr. quanto segnalato al precedente par. 3.2) che necessita di ulteriore approfondimento.

Tenuto conto che la carenza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la "non compatibilità" con il Ptcp, si prescrive quindi l'integrazione degli atti di Piano con il citato studio integrativo (che deve costituirne parte integrante e sostanziale) arricchito con idonei approfondimenti afferenti al tessuto non residenziale del Tuc e l'integrazione delle schede delle aree oggetto di attenzione con la previsione di redazione di un apposito studio di traffico preliminare all'attuazione dell'intervento urbanistico e la verifica.

3.3.3 Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

L'art. 39 delle Norme di Ptcp definisce i contenuti minimi in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre le Tavole 13 e 14 del Ptcp rappresentano la rete di Tpl e individuano gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Anche su questo tema la variante non sviluppa alcun approfondimento di merito; la verifica condotta da Provincia rileva che, tranne che per gli AT1 e AT2, le scelte localizzative degli AT rispettano quanto indicato dagli indirizzi di cui all'art. 39 delle Norme di Ptcp; occorre in ogni caso dare evidenza degli approfondimenti richiesti dal Ptcp in termini di delimitazione dell'ambito di accessibilità sostenibile, individuazione dei nodi di massima accessibilità e delle funzioni di localizzare in corrispondenza di detti nodi.

Si evidenzia, inoltre, che ogni intervento di adeguamento infrastrutturale o di diversa regolamentazione della circolazione sulla rete viabilistica percorsa da servizi di TPL su gomma dovrà essere preventivamente verificato, già in fase preliminare di progetto, con l'Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale competente e gli eventuali nuovi costi eccedenti addebitati al soggetto richiedente.

3.3.4 Viabilità ad alto traffico operativo

In Tavola 15 del Ptcp è individuata la viabilità a elevata compatibilità di traffico operativo: in Comune di Vimercate sono presenti alcuni tratti di tale viabilità. L'art. 43 delle Norme di Ptcp indirizza i Comuni a privilegiare, per la previsione di insediamenti produttivi, localizzazioni che presentino, tra l'altro, compatibilità logistica e infrastrutturale (comma 3). Tale scelta deve essere supportata da una serie di contenuti minimi degli atti di Pgt (comma 4) volti a valutare la compatibilità degli insediamenti esistenti e la sostenibilità degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica, a prevedere misure idonee a migliorare la compatibilità, ovvero a individuare aree prive di incompatibilità per nuovi insediamenti (cfr. anche precedente par. 3.2).

L'ubicazione degli Ambiti AT5 e AT6, aventi destinazione prevalente a carattere produttivo/commerciale, si collocano in fregio/prossimità alla maglia della viabilità compatibile con il traffico operativo rappresentata in Tavola 15 del Ptcp; sebbene il rispetto degli indirizzi e lo sviluppo dei contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43, commi 3 e 4, delle Norme del Ptcp non trovi riscontro nella documentazione di variante adottata, che deve pertanto essere integrata dando evidenza degli approfondimenti previsti per gli atti di Pgt dall'art. 43 del Ptcp, per gli ambiti citati le carenze sono colmate dalla documentazione integrativa trasmessa a Provincia (nota prot. prov. n. 6733 del

17/2/2020). In particolare, per quanto attiene l'Ambito AT6, si faccia riferimento anche a quanto esposto nel paragrafo sulla sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

3.3.5 Rete della mobilità sostenibile

Con riferimento alla Tavola 4 del Piano Strategico Provinciale della mobilità ciclistica (Psmc) approvato con DCP n. 14 del 29/05/2014, come previsto all'art. 3 della Lr n. 7/2009, che costituisce piano di settore rispetto al Ptcp vigente, si riscontra che in Vimercate sono presenti diversi tratti della rete portante di rilevanza provinciale, sia per gli spostamenti quotidiani, sia per gli spostamenti del tempo libero.

In particolare, per quanto riguarda la rete per gli spostamenti quotidiani, è presente un asse che mette in collegamento il centro di Vimercate e gli istituti scolastici in direzione sud con Agrate e il suo tessuto produttivo, e verso ovest con Arcore e la stazione ferroviaria; per quanto riguarda la rete per il tempo libero, è presente nella parte nord del territorio comunale la Greenway pedemontana e nella parte sud-est una connessione verso Burago e Ornago che attraversa anche aree del Parco agricolo nord est (Pane).

Il Comune conferma, con le proprie scelte di estensione della rete ciclabile, di perseguire l'attuazione del disegno della rete provinciale, tuttavia gli itinerari sovracomunali non sono rappresentati graficamente in nessun elaborato di Pgt, mentre almeno in termini di schema di riferimento se ne dovrebbe trovare traccia nel Documento di Piano che, in quanto documento strategico, orienta le strategie del Pgt da declinare nei diversi atti di riferimento. Emergono infatti, alla scala comunale, alcune situazioni di frammentazione della rete e di potenziali punti di conflitto di attraversamento presso intersezioni e alcuni assi viari che andrebbero monitorati e per i quali si invita l'Amministrazione a individuare, qualora necessarie, le soluzioni idonee per mantenere l'efficacia della rete nel suo complesso.

Al fine di una verifica delle informazioni da parte del Comune, si comunica che i tratti ciclabili lungo via Moriano e via Martiri di Boves, riportati come percorsi esistenti nella Tav. 4 del Psmc, non sono invece raffigurati nella tav. 3 "Estensione delle aree per viabilità, percorsi pedonali, ciclabili" del Pds.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione all'articolata tematica inerente il sistema paesaggistico ambientale, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo, promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini;
- Ob. 5.4 promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale;
- Ob. 5.5 individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto.

3.4.1. Paesaggio, Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Rete Ecologica Comunale, Parchi locali di interesse sovralocale (Plis)

Paesaggio

La trattazione delle tematiche paesaggistiche, intese come recepimento dei contenuti del Ptp, della LR 12/2005 e, conseguentemente, del Ptcp, non sono rinvenibili in modo organico all'interno degli atti di Pgt, né a livello di quadro conoscitivo né a livello di coordinamento e riferimento per le politiche e le strategie comunali.

Si rileva, in primis, l'assenza di elaborati/testi che possano concorrere alla definizione della Carta del Paesaggio comunale, il cui scopo non è solo quello di definire un repertorio di beni paesaggistici, ma anche quello di rappresentare e definire un sistema di relazioni - di continuità e di contiguità spaziale,

visiva e percettiva (anche a livello sociale) - che fornisca una lettura critica del territorio e, di conseguenza, possa orientare organicamente le scelte di Piano.

Nel DdP in variante è presente solo una tavola di "individuazione dei valori paesistici del territorio comunale" (tav. 2) che tuttavia, non contenendo alcuni elementi conoscitivi e orientativi fondamentali quali, ad esempio, la rappresentazione della RV del Ptcp, della RER, degli elementi paesaggistici rilevanti quali la viabilità di interesse paesaggistico, la struttura del paesaggio agrario, la previsione degli AT, ecc... non può assumere la valenza di una Carta del Paesaggio. Inoltre, la disciplina normativa del DdP non contiene alcun riferimento a detta tavola, né nelle disposizioni generali, né in quelle specifiche degli AT.

Sulla base della Carta del Paesaggio, la cui naturale collocazione è appunto il DdP, dovrebbe quindi essere redatta la Carta delle sensibilità paesistiche che, individuando ambiti ed elementi di valore/sensibilità/criticità paesistica, diventa uno strumento di riferimento per le fasi attuative previste dal Piano e per la valutazione dell'impatto paesistico dei progetti (Dgr 7/11045 dell'8/11/2002). Quest'ultimo elaborato è sì presente nel Piano delle Regole con la Tavola 10-Carta della sensibilità paesistica del territorio comunale, senza però che siano esplicitati i criteri di costruzione della stessa, utili invece a comprenderne appieno le valenze (la carta è peraltro poco leggibile graficamente per l'uso di tonalità di verde acceso molto simili tra loro); la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 34 delle Norme di attuazione del PdR, che parimenti non definisce alcun criterio né a supporto della costruzione della tavola, né orientativo per i nuovi interventi che debbano essere sottoposti all'esame paesistico dei progetti. Quest'ultimo riferimento viene peraltro citato nello stesso articolo, con riguardo alla Dgr sopra richiamata. Considerate le premesse generali della variante nonché l'obiettivo di tutelare le aree agricole, verdi e a parco, i criteri possono solo essere "intuibili" ma, per chiarezza e a supporto alle decisioni in sede di valutazione comunale degli strumenti attuativi e dell'impatto paesistico dei progetti, sarebbe utile e opportuno esplicitarli e metterli in relazione con la definizione della REC.

Per quanto sopra, risulta pertanto necessario:

1. integrare la tav. 2 del DdP con i contenuti previsti dal PTPR e dalla LR 12/05 art. 8 per la definizione della Carta del Paesaggio (quali ad esempio la rappresentazione della RV del Ptcp, della RER, degli elementi paesaggistici rilevanti quali la viabilità di interesse paesaggistico, la struttura del paesaggio agrario, la previsione degli AT, ecc.);
2. integrare le Norme del DdP con una disciplina che organicamente espliciti e definisca la correlazione con la Carta del Paesaggio di cui sopra e contenga puntuali indicazioni e orientamenti, sia nelle disposizioni generali che nelle schede degli AT, circa le modalità di intervento per la tutela, valorizzazione e risoluzione delle criticità paesistiche del territorio;
3. rendere coerenti le Norme del DdP (così come sopra richieste) con quelle del PdR - art. 34, che dovrà pertanto contenere anche indicazioni puntuali per i nuovi interventi da sottoporre ad esame paesistico dei progetti (Dgr 7/11045 dell'8/11/2002), nonché indicazioni e prescrizioni per gli AT;
4. rendere coerente la Carta del Paesaggio del DdP (così come sopra richiesta) con quella delle sensibilità paesistiche presente nel PdR in tav. 10;
5. riorganizzare in modo organico e coerente i contenuti di alcune tavole e articoli della disciplina presenti negli atti di Pgt, al fine di sistematizzare i contenuti paesaggistici e di tutela (ad esempio contenuti della tav. 5 del PdR "ambiti di valore ambientale-architettonico", disciplina PdR degli artt. 14, 30, 31, 32, 33, ecc.).

A titolo collaborativo, si segnalano due refusi all'interno delle Norme del PdR:

- la numerazione dei capitoli V "aree di valore agricolo, paesaggistico-ambientale ed ecologico" e VI "esame dell'impatto paesistico dei progetti", correttamente indicata nell'indice delle NdA del PdR, appare come XI e VIII all'interno del documento;
- all'art. 34 delle Norme del PdR, la tav. 10 "carta della sensibilità paesistica del territorio comunale" viene erroneamente denominata "carta di fattibilità paesistica del territorio comunale".

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV), Plis e Parchi Regionali

Il Comune di Vimercate è interessato da ampie porzioni di Rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 31 delle Norme del Ptcp), che costituisce un'importante sistema di cintura verde intorno alle aree urbanizzate poste nella parte centrale del territorio comunale: ad est si attesta lungo il torrente Molgora, mentre nella parte occidentale si spinge fino al confine con Arcore.

La variante in esame recepisce integralmente la RV del Ptcp attuando unicamente "una serie di rettifiche cartografiche di riappoggio geometrico per minimi disallineamenti" (cfr. Rel. Gen. p. 244),

in conformità con quanto previsto tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, di cui all'art. 31.4.a delle Norme del Ptcp.

La RV viene assunta, così come rettificata alla scala comunale, negli elaborati del Piano delle Regole in tav. 7, nonché inserita nel relativo disposto normativo all'art. 14, che però si limita a recepire l'art. 31 delle Norme del Ptcp, senza ulteriori declinazioni, né puntuali indicazioni per il mantenimento e il rafforzamento della rete, con particolare riguardo agli AT in essa ricadenti e confermati dalla variante che dovrebbero individuare adeguate misure di compensazione territoriale ai sensi dell'art. 31.3.b e 31.4.b delle Norme del Ptcp: AT 3 Via Porta a destinazione residenziale e compreso in parte anche in Aip, AT 6 Via S.M. Molgora a destinazione produttivo/direzionale, AT 2 C.na Castellazzo a destinazione residenziale e compreso in parte anche in Aip. La trattazione del tema è presente unicamente nella Relazione del Documento di Piano, ma in termini e obiettivi generali (mantenimento della funzione di connessione della rete ecologica e salvaguardia della continuità degli ambiti naturali e semi-naturali "che il Ptcp vuole tutelare", cfr. cit. pagg. 242-245 e allegato 6) demandando alla fase attuativa la definizione delle misure mitigative e compensative all'interno di detti AT.

La variante ha altresì:

- eliminato la previsione dell'ex ambito di trasformazione Pip Velasca residenziale, compreso nel corridoio trasversale della RV e la cui intesa Provincia-Comune risulta tutt'ora in corso; tale eliminazione restituisce alla naturalità (ambiti boschivi e aree agricole) i tre comparti interessati dalla precedente trasformazione a carattere produttivo, residenziale e a servizi (cfr. par. 3.4.3);

- modificato la previsione dell'ex ambito di trasformazione 6.11 Ambito Vimercate sud - Depuratore, individuando le relative aree tra quelle disciplinate dal Piano dei Servizi con vincolo conformativo (per opere di interesse collettivo e verde urbano, dove potrebbe trovare ri-localizzazione un impianto di compostaggio scarti verdi, cfr. Relazione variante Pgt, pag. 234). Si rileva che per dette aree, comprese in RV e nel Plis Pane, ai sensi dell'art. 31 delle Norme del Ptcp non sono ammesse modifiche alla previsione "fatta salva" vigente alla data di adozione del Ptcp (22 dicembre 2011). Tale aspetto già evidenziato nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico regionale-Paur, attivato su istanza di parte, per un *Progetto di realizzazione di impianto recupero matrici organiche per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto*, ha determinato, unitamente ad altre criticità tra cui la dichiarata "non conformità urbanistica e quindi non presentabilità del progetto" da parte del Comune, l'archiviazione della domanda (cfr. Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 480 del 20/03/2020, trasmessa al Comune con nota prot. prov. N. 12409 del 24/03/2020). Occorre qui evidenziare che la variante di Pgt non esplicita nel merito alcuna proposta di modifica del Ptcp ai sensi dell'art. 13.5 della Lr 12/2005 (le cui determinazioni risultano in capo al Presidente, ex Giunta Provinciale), né ipotizza di avanzare una proposta di ri-localizzazione ai sensi dell'art. 5bis-Osservatorio delle Norme del Ptcp.

Considerato quanto sopra, si prescrive quindi:

1. di individuare la Rete verde di ricomposizione paesaggistica negli elaborati cartografici del Documento di Piano, prevedendo altresì l'inserimento nelle relative Norme (preferibilmente nella sezione "Disposizioni generali"), di idonei riferimenti per "contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale" a garanzia del mantenimento della continuità e funzionalità ecologica della RV, così come prescritto dall'art. 31 delle Norme del Ptcp;
2. di integrare, ai sensi dell'art. 31 delle Norme del Ptcp, le schede degli ambiti di trasformazione AT 3 Via Porta, AT 6 Via S.M. Molgora e AT 2 C.na Castellazzo - ricadenti sia in RV (AT 3 e 6 parzialmente, AT 2 integralmente) che in RER (per la RER, si vedano anche le specifiche di cui al successivo par. 5), con indicazioni orientate alla correlazione tra RV e misure di mitigazione e compensazione territoriale ad essa riferite, oltre che alla RER (vincolo sovraordinato da tenere in debito conto nel definire le suddette misure compensative/mitigative); per gli ambiti soggetti a intesa ai sensi delle Norme del Ptcp (art. 32 e 34, AT2 e AT3) le misure di compensazione territoriale saranno oggetto di approfondimento nell'ambito dei relativi procedimenti di coordinamento Provincia-Comune.
3. di coerenzare le previsioni, disposizioni normative e le rappresentazioni cartografiche degli atti di Pgt (DdP, PdR e PdS) in considerazione delle integrazioni richieste per il Documento di Piano e di quanto segnalato circa le aree destinate a servizi in luogo dell'ex ambito di trasformazione 6.11 Ambito Vimercate sud - Depuratore, già oggetto di diniego di istanza assoggettata a Paur, per le quali la variante non esplicita né proposta di modifica del Ptcp ai sensi dell'art. 13.5 della Lr 12/2005,

né ipotizza di avanzare una proposta di ri-localizzazione ai sensi dell'art. 5bis-Osservatorio delle Norme del Ptcp

Rete Ecologica Comunale (REC)

Il riferimento principale per la costruzione e definizione della Rete Ecologica Comunale è la Dgr 8/8515 del 26/11/2008 (oltre che la Dgr 8/10962 del 30/12/2009, che ha approvato il disegno definitivo della Rete Ecologica Regionale) con particolare riguardo a quanto previsto nell'allegato "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", al par.5 "Le Reti ecologiche comunali".

Le strategie di assetto territoriale della variante al Pgt (descritte in Vas e riprese nella Relazione Generale del DdP) si fondano su una lettura del territorio per "sistemi", tra i quali, oltre al sistema insediativo e a quello della mobilità, viene individuato il sistema ambientale e degli spazi aperti "dato dall'articolazione di tutte le aree che non sono comprese nel tessuto urbano consolidato e delle aree libere residuali interne al TUC, che hanno un valore in chiave ambientale, paesaggistica, ecologica o rurale. La messa in rete di tali ambiti è fondamentale per garantire una gestione sostenibile dello sviluppo insediativo e una progressiva integrazione tra spazi aperti e aree occupate dall'urbanizzazione" attraverso "la tutela della continuità degli spazi aperti" e la "valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e agricole" (cfr. cit. pagg. 257 e 265).

A fronte di questi intenti, però, al pari di quanto evidenziato in ordine al tema complessivo del paesaggio (si veda il precedente paragrafo dedicato), non si riscontra una trattazione articolata e sistematica del tema afferente alla Rete ecologica all'interno degli atti di Pgt.

Il disegno della Rete ecologica comunale (REC) rientra tra contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp e, considerato che la REC rappresenta la definizione a livello locale della RER e della RV del Ptcp (che ha anche valenza di rete ecologica provinciale), è manifesta la necessità - indicata nella Dgr del 2008 sopra richiamata - di individuare prioritariamente nel Documento di Piano lo schema della REC, al fine di consentire il raffronto con le reti ecologiche di area vasta, definendo al contempo uno scenario ecosistemico di medio periodo da assumere come base per la rete ecologica locale. Nelle 4 tavole del DdP la rappresentazione della REC non è rinvenibile, mentre un disegno generico di RER, RV e REC è presente unicamente nel Piano delle Regole, rispettivamente nelle tavole n. 6, 7 e 8, senza però alcun riferimento nel relativo disposto normativo, fatta eccezione per l'art. 28-Tessuti agricoli delle Norme del PdR e l'art. 14-Previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp che tuttavia riporta le norme del Piano territoriale, senza aggiungere nulla alla scala locale. Inoltre, la tav. 8 riferita alla REC non individua compiutamente gli elementi che la compongono, previsti sia nella citata Dgr che nei contenuti minimi del Pgt di cui alle Norme del Ptcp: nodi della rete, corridoi e connessioni, varchi funzionali della rete ecologica, barriere infrastrutturali.

Non essendo definito all'interno del Documento di Piano lo schema della RER, non sono presenti né elaborati dedicati, né norme che declinino "le misure di mitigazione da prevedere con particolare attenzione all'inserimento paesistico e modalità di compensazione aggiuntive che devono essere attivate congiuntamente alla realizzazione degli interventi o finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi" (par. 5.5 Dgr 8515/2008).

Anche con specifico riferimento al Piano dei Servizi, si segnala la totale assenza del progetto della REC che dovrebbe invece delinearsi come infrastruttura di servizio, individuando al contempo gli eventuali criteri perequativi e di compensazione, come indicato nella citata Dgr. Nel PdS è presente un'unica tavola (tav. 4) che contiene una parte della REC, per quanto concerne le "aree soggette a compensazione urbanistica", poco chiara sia nella rappresentazione che nei contenuti.

Pertanto, in considerazione dell'obiettivo di tutelare e rafforzare gli spazi aperti di interesse paesaggistico e agricolo attraverso le strategie sopra richiamate oltre che attraverso l'ampliamento del Plis PANE (di cui al punto successivo) e mediante la soppressione di numerosi AT del Pgt precedente, è indispensabile che il tema della REC venga trattato organicamente in tutti gli atti che costituiscono il Pgt.

Alla luce di quanto sopra argomentato, stante il valore della RV con funzione di rete ecologica (da identificare come base della REC), si prescrive pertanto:

1. di individuare nel DdP del Pgt lo schema della REC, con valore di supporto alle scelte di Piano, al fine di consentire il raffronto con le reti ecologiche di area vasta, definendo al contempo uno

scenario ecosistemico di medio periodo da assumere come base per la rete ecologica locale, il cui disegno deve essere assunto anche dal Piano dei Servizi;

2. di integrare le disposizioni normative del DdP in coerenza con lo schema di REC sopra richiesto, al fine di indicare le misure di mitigazione da prevedere con particolare attenzione all'inserimento paesistico e alle modalità di compensazione aggiuntive che devono essere attivate contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti o finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale;
3. di individuare compiutamente la REC all'interno del PdR e del PdS, sia a livello cartografico che normativo, secondo i criteri previsti dalla Dgr 8515/2008 e dall'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp, identificandone gli elementi principali: nodi della rete, corridoi e connessioni, varchi funzionali della rete ecologica, barriere infrastrutturali; nel caso del PdR, al fine di attribuire rilevanza ecologica a determinate porzioni di suolo, introducendo le limitazioni d'uso conseguenti; nel caso del PdS, allo scopo di definire un progetto di rete ecologica come infrastruttura di servizio;
4. di provvedere, nei disposti normativi dei tre atti di Pgt sopra richiesti, a raccordare REC e RV indicandone il valore prescrittivo, come previsto dall'art. 31 delle Norme del Ptcp e prevedendo altresì, nel PdR e nel PdS, una specifica disciplina riferita ai varchi e alle barriere infrastrutturali.

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Plis)

Il territorio di Vimercate è interessato dalla presenza del Plis P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) che, allo stato vigente, interessa in direzione N/S le aree in prossimità del Torrente Molgora, estendendosi a nord del territorio comunale lungo l'asse E/O al confine con i Comuni di Carnate e Bernareggio.

Come già dichiarato nel Rapporto Ambientale della Vas della variante al Pgt, tra le principali azioni volte alla tutela degli spazi aperti, anche a contenimento dell'espansione urbana, il Piano prevede l'estensione del Plis a comprendere la quasi totalità delle aree agricole del comune; la proposta di ampliamento interessa, nella porzione ovest del territorio, verso il Comune di Arcore, le aree dell'ex Plis della Cavallera (sciolto nel 2018 dopo la decisione del Comune di Concorezzo di annettere le proprie aree al Parco regionale della Valle del Lambro) con una piccola porzione in aggiunta e nella porzione est del territorio, verso i Comuni di Bellusco, Ornago e Burago di Molgora, le aree del vasto compendio agricolo esistente. Nel complesso la proposta di ampliamento interessa una superficie pari a 7.158.093 mq (3.550.647 mq da ex Cavallera e 3.607.446 di nuove aree a est) che, sommata ai 3.656.147 mq già riconosciuti equivale a circa il 52% dell'intera superficie comunale compresa in Plis.

La proposta è assolutamente coerente con gli obiettivi del Ptcp volti alla valorizzazione e al consolidamento del ruolo dei Plis nella struttura della RV, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento proposto per la porzione est del territorio (vera nuova proposta, visto che le aree ad ovest erano già comprese nell'ex Cavallera); le aree poste a est della connessa di Pedemontana risultano infatti già comprese per la quasi totalità in ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS) e in gran parte nella rete verde di ricomposizione paesaggistica. In relazione a ciò si chiede quindi di valutare la possibilità di comprendere nell'ampliamento anche le rimanenti porzioni site ai confini del comune, già AAS e classificate come aree agricole dal PdR (n. 2 aree verso Burago di Molgora, n. 1 area verso bellusco e n. 1 area tra Tuc e connessa, cfr. tav. 1-Sintesi della programmazione sovralocale).

Già in sede di Vas Provincia, in qualità di Ente competente alla formalizzazione del riconoscimento dei Plis ai sensi della Dgr 12/12/2007, n. 8/6148, ricordava la necessità di inquadrare la proposta di ampliamento all'interno di tutti gli atti di Pgt, come prescritto dall'allegato 1 della citata deliberazione regionale, ossia:

- DdP: elaborati che contengano tutti gli elementi necessari alla sua individuazione (cartografia, quadro conoscitivo, definizione criteri di intervento, compensazione e mitigazione, ecc.), con

particolare riguardo alle funzioni ammesse (agricoltura, valore paesaggistico, non soggette a trasformazione urbanistica, verde, ecc.);

- PdR: norme d'uso;
- PdS: disciplina delle aree a verde e dei corridoi ecologici, nonché modalità di intervento.

Inoltre, con specifico riguardo ai contenuti del Ptcp di cui all'art. 36 delle Norme, si rileva che l'ampliamento del Plis costituisce estensione della RV (36.3) come correttamente indicato all'art. 14 delle Norme del PdR e che per dette aree sono previsti specifici contenuti minimi degli atti di Pgt (36.5).

Negli atti di Pgt, tuttavia, si riscontrano alcune carenze in merito al tema dell'ampliamento Plis, sia per quanto concerne le modalità di inquadramento della proposta ai sensi della Dgr, sia per quanto riguarda i contenuti minimi di cui all'art. 36.5 delle Norme del Ptcp:

- il DdP individua l'ampliamento nelle tavv. 1-Sintesi della programmazione sovralocale e 2- Individuazione dei valori paesistici del territorio, ma non prevede alcuna articolazione del territorio per funzioni;
- il PdR individua il perimetro della proposta in numerosi elaborati e definisce puntualmente le norme d'uso nell'art. 29 delle NdA - con ulteriori specifiche negli articoli seguenti da 30 a 33, nonché agli artt. 12 e 14), ma non esplicita alcuna norma di salvaguardia nelle more del riconoscimento formale dell'ampliamento;
- il PdS non contiene alcun riferimento al Plis, né nella cartografia né nella relativa disciplina.

Alla luce di quanto sopra argomentato, stante la rilevanza dei Plis quali componenti della RV e considerate le condizioni per il riconoscimento dell'ampliamento previsto da parte di Provincia, si prescrive di:

1. integrare il DdP con specifica disposizione normativa che includa: i contenuti previsti dalla Dgr 6148/2007, il riconoscimento integrale della disciplina di cui all'art. 36 delle Norme del Ptcp e l'esplicitazione di idonea norma di salvaguardia fino al riconoscimento formale del nuovo perimetro del parco da parte di Provincia;
2. inserire la proposta di ampliamento del Plis sia nella cartografia che nella disciplina del PdS, così come previsto dalla Dgr 6148/2007;
3. di raccordare e coerenza i contenuti della disciplina Plis all'interno di tutti gli atti di Pgt (DdP, PdR, PdS), tenendo conto anche di eventuali puntuali indicazioni che dovessero pervenire dall'Ente Gestore del Plis.

Infine, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dell'ampliamento del Plis, così come proposto, alla luce delle nuove disposizioni regionali in materia è necessario informare l'Amministrazione comunale in ordine a un chiarimento interpretativo contenuto nella nota regionale inviata ai soggetti operanti (Parchi, Province e Città Metropolitana di Milano) e pervenuta con prot. prov. 32395 del 5/8/2019.

In attuazione della LR 17/11/2016, n. 28, con deliberazione n. 1124 del 28/12/2018 la Giunta regionale ha individuato gli ATE (Ambiti Territoriali Ecosistemici) quali unità territoriali di riferimento per l'aggregazione tra parchi, per l'integrazione tra parchi e riserve e monumenti naturali e per l'attribuzione ai parchi della gestione dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.

La configurazione degli ATE stabilita dalla Giunta regionale prevede che i PLIS ricadano interamente in un unico ATE in modo che la loro gestione, ad eccezione di quelli a cui è stata riconosciuta l'autonomia gestionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 28/2016, sia in capo a un unico ente gestore di parco regionale, anche al fine di garantire l'efficientamento del sistema delle aree protette.

Indipendentemente dal tipo di gestione del Plis (autonoma - come per il Plis PANE - o in capo a Parco Regionale), le Province, prima di procedere al riconoscimento di un nuovo PLIS o all'ampliamento di uno esistente ricadente in ATE diversi rispetto all'individuazione di cui alla Dgr 1124/2018, devono chiedere formalmente a Regione Lombardia la modifica del perimetro degli ATE interessati e attendere l'approvazione con deliberazione di Giunta regionale. All'istanza deve essere altresì allegato il parere dei parchi regionali dei due ATE di riferimento.

Stante quanto sopra, considerato che le aree proposte in ampliamento del Plis PANE (aree ex Plis Cavallera) ricadono nell'ATE Valle Lambro, mentre il Plis PANE ricade nell'ATE Adda Nord, sarà necessario attivare la procedura disposta da Regione Lombardia per procedere al riconoscimento dell'ampliamento, previo confronto con il Consorzio Plis PANE. Tale procedura si ritiene attivabile a conclusione del procedimento di approvazione della variante di Pgt.

3.4.2. Ambiti di interesse provinciale (AIP) e ambiti di azione paesaggistica (AAP)

Il Comune di Vimercate è interessato dall'individuazione degli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP) di cui alla tavola 6d del Ptcp. In tali ambiti, la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 34, comma 3 del piano provinciale prevede che *"...l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti dall'art. 46) ... necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati"*. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale e risultano strategici alla scala sovralocale per la loro localizzazione "a cuscinetto" tra il tessuto urbanizzato e gli spazi aperti tutelati e per il ruolo che possono rivestire, al loro interno (in caso di ambiti estesi), i nuovi insediamenti nel definire i limiti urbani alla scala locale e nel riqualificare il paesaggio dello spazio aperto alla scala sovralocale.

Nella variante in esame risultano compresi in AIP:

- ambito di trasformazione AT2 (porzione est)-San Maurizio-C.na Castellazzo del Documento di Piano;
- ambito di trasformazione AT3 (porzione est)-Via Porta del Documento di Piano;
- area di Riqualificazione AdR3 (porzione nord)-Via XXV Aprile del Piano delle Regole.

Dal raffronto tra gli elaborati del Ptcp e quelli della variante in esame risulta che il Comune ha effettuato una ri-perimetrazione degli stessi (c.d. "rettifiche cartografiche di riappoggio geometrico", cfr. Relazione variante Pgt, pag. 248) non ammessa dal Ptcp e non coerente con il disegno del sistema delle tutele paesaggistico-territoriali definito dal Ptcp attraverso gli Ambiti di azione paesaggistica (AAP), la Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) e gli Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS). Un'eventuale ri-perimetrazione di tali ambiti alla scala locale è valutata in fase di intesa, non già in sede di Pgt; tale operazione non può inoltre introdurre discontinuità tra i sistemi di tutela del piano, come invece le rettifiche ipotizzate andrebbero a realizzare. Inoltre, emergono le seguenti criticità:

- il Pgt recepisce gli AIP di cui alla Tavola 6d del Ptcp nel solo Piano delle Regole (Tavola 7 - *Sistema agricolo, ambientale della rete ecologica provinciale* e art. 14 delle NTA - *"Previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp"*), mentre il Documento di Piano individua tali ambiti solo all'interno delle schede degli ambiti di trasformazione, senza tuttavia esplicitare la rilevanza dell'art. 34 ai fini della definizione delle relative previsioni urbanistiche (cfr. scheda AT2, cita solo art. 32 e AT3, in questo caso l'eventuale uso incoerente del suolo (cfr. par. 3.2) denoterebbe un suolo libero da assoggettare a intesa per interventi a consumo di suolo ai sensi dell'art. 46 del Ptcp;
- nelle Norme del PdR viene riportato il mero contenuto dell'art. 34 delle Norme del Ptcp, senza ulteriore ed esplicito altro richiamo per le previsioni del Tuc di cui alla Tavola 2 del PdR ricadenti in tali ambiti e soggette quindi alla disciplina prescrittiva e prevalente del Ptcp (ad esempio piccole aree libere al margine dell'ex AT-Parco Nord) ove il Piano prevede interventi di completamento comportanti consumo di suolo ai sensi dell'art. 46 delle Norme del Ptcp.

Per quanto sopra si prescrive pertanto:

1. il recepimento, a livello cartografico, degli Aip come rappresentati in Tavola 6d del vigente Ptcp, prevedendo eventuali ri-perimetrazioni nell'ambito di intesa Provincia-Comune, ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti previsti all'art. 34.cbis per Aip ricadenti solo in Vimercate e di suocere inferiori a 10.000 mq;
2. l'integrazione delle norme di Piano (schede AT e disciplina PdR e PdS), di specifico richiamo alla disciplina dell'art. 34 delle Norme del Ptcp, in coerenza all'individuazione effettuata e alle previsioni comportanti consumo di suolo ai sensi dell'art. 46 del Ptcp ricadenti in Aip.

In merito all'ambito di trasformazione AT2-San Maurizio-Cascina Castellazzo, si rileva che lo stesso è oggetto di un procedimento d'intesa per il quale si rimanda al successivo par. 3.4.3.

3.4.3. Protocolli d'intesa istituzionale Provincia-Comune in corso

Risultano al momento in corso i seguenti procedimenti d'intesa istituzionale ai sensi degli articoli 32 e 34 delle Norme del Ptcp.

Intesa S. Maurizio - C.na Castellazzo (articoli 32 e 34 delle Norme del Piano Provinciale) Ai sensi del comma 5 dell'art.32 del Ptcp e del comma 4 dell'art.34, con nota prot. prov. n. 1909 del 20.01.2016

il Comune di Vimercate ha presentato istanza di avvio della procedura d'intesa per la definizione delle previsioni urbanistiche ricadenti all'interno del corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 32) e in ambiti di interesse provinciale (art. 34), afferenti all'ambito di trasformazione "San Maurizio-C.na Castellazzo" di cui al Documento di Piano del Pgt allora vigente (e vigente alla data di adozione del Ptcp).

Alla richiamata istanza di avvio di intesa il Comune ha allegato copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2016, recante "Procedura d'intesa tra il Comune di Vimercate e la Provincia di Monza e Brianza con riferimento agli articoli 32 (corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica) e 34 (ambiti di interesse provinciale) del Piano territoriale di coordinamento provinciale. Approvazione".

La Provincia di Monza e della Brianza ha avviato il procedimento in data 29 gennaio 2016 con nota prot. prov. n. 3428. L'intesa finora sviluppata definisce, in particolare, le previsioni urbanistiche a destinazione residenziale comportanti da un lato impermeabilizzazione all'interno del corridoio trasversale della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica e dall'altro consumo di suolo in AIP.

L'ambito d'intesa, così come rettificato alla scala comunale su base catastale, è interamente situato nel territorio del Comune di Vimercate e si estende per una superficie complessiva di circa 43.600 mq (Tavola 2). Rispetto al Ptcp, le aree oggetto d'intesa risultano:

- in parte ricadenti nel corridoio trasversale della rete verde (34.875 mq c.ca, di cui 13.000 mq c.ca nel Plis Pane);
- in parte ricadenti in ambiti di interesse provinciale (5.370 mq c.ca, totalmente non urbanizzati);
- in parte ricadenti in ambiti destinati all'agricoltura d'interesse strategico (AAS - 16.120 mq c.ca, di cui solo 2.340 mq c.ca non già inclusi in rete verde);
- in parte esterne ad ogni sistema di tutela paesaggistica del Ptcp (poco più di 1.000 mq).

Il Comune di Vimercate con nota prot. prov. n. 29150 del 07.08.2017 ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 19.07.2017, recante "Procedura d'intesa tra il Comune di Vimercate e la Provincia di Monza e Brianza con riferimento agli artt. 32 e 34 del P.T.C.P. per l'ambito di trasformazione S. Maurizio - cascina Castellazzo - delibera d'indirizzo della proposta progettuale";

L'Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della rete ecologica provinciale, nella seduta del 21 novembre 2017, ha reso il proprio contributo sulla proposta di pianificazione come ulteriormente sviluppata, valutando la stessa "...complessivamente in modo positivo, senza ulteriori necessità di modifica...", tenuto anche conto che la proposta ha accolto le indicazioni già date nel dicembre 2016.

In data 25 maggio 2018 (prot. prov. n. 21204) il Comune di Vimercate ha trasmesso a Provincia una nota nella quale ha comunicato l'intenzione di valutare " tutte le possibili soluzioni al fine di poter giungere ad una nuova proposta condivisa, tra queste la possibilità di allocare parte delle S.I.p. in altre zone del territorio comunale" e da allora il procedimento risulta sospeso.

Già in VAS si era chiesto di esplicitare quali soluzioni fossero state valutate rispetto alla proposta di copianificazione elaborata e già oggetto di contributo dell'Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica provinciale, tuttavia la variante non esplicita nulla in merito, né contiene elementi di coerenza con lo stato di avanzamento dell'intesa. Si ritiene pertanto utile precisare che fino alla chiusura del procedimento attivato (o di eventuale nuovo procedimento), le previsioni contenute nella variante in esame non vincolano in alcun modo le azioni di coordinamento in essere e costituiscono solo anticipazione (priva di efficacia) delle intenzioni di trasformazione dell'Amministrazione. Sarà infatti solo a conclusione del procedimento d'intesa (ossia dopo l'approvazione dello schema d'intesa da parte di Provincia e Comune e la sottoscrizione dello stesso), che le puntuali previsioni di pianificazione inerenti tale ambito potranno valutarsi coerenti con il Pgt o, nel caso, comportare variante allo strumento urbanistico comunale.

Per quanto riguarda le previsioni della variante per l'ambito di trasformazione "AT2", integralmente compreso all'interno dell'ambito d'intesa, si rileva che:

- nella scheda contenuta nelle Norme del DdP della variante si dichiara che "L'attivazione dell'Ambito di Trasformazione è subordinata alla sottoscrizione di Protocollo d'Intesa istituzionale ai sensi dell'art. 32 delle norme del Ptcp della Provincia di Monza e Brianza", senza ulteriori specifiche (ad esempio non è indicato dove dovrà concentrarsi l'edificazione) né riferimento alcuno alla disciplina prescrittiva e prevalente del Ptcp per le aree dell'ambito comprese in AIP (art. 34, neppure richiamato);

- la Slp in progetto resta invariata rispetto a quella del Pgt 2010, dove alla residenza libera sono destinati mq 2.767 e alla residenza convenzionata mq 2.029, per un totale di Slp pari a mq 4.796 (cfr. par. 6.4 Relazione del DdP del Pgt 2010);
- la St (26.042,00 mq) si discosta leggermente da quella indicata negli elaborati grafici allegati al protocollo istituzionale d'intesa pari a 25.650mq- cfr. Tavola 2- individuazione dell'ambito d'intesa).

Intesa Ambito Pip Velasca residenziale (articolo 32 delle Norme del Piano Provinciale)

Ai sensi del comma 5 dell'art.32 del Ptcp, con nota prot. prov. n. 7491 del 27.02.2017 il Comune di Vimercate ha presentato istanza di avvio della procedura d'intesa per la definizione delle previsioni urbanistiche dell'Ambito " Velasca PIP residenziale - comparto 1 "compreso all'interno del corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (CTRV) del vigente Ptcp.

La Provincia di Monza e della Brianza ha avviato il procedimento in data 29 febbraio 2017 con nota prot. prov. n. 3428, e il 22 marzo 2017 si è riunito il primo tavolo di pianificazione.

L'intesa non ha avuto seguito e, in ogni caso, considerato che con la variante è stata eliminata la previsione dei 3 comparti dell'ambito di trasformazione del Pgt 2010, si prende atto che è venuta meno la necessità di procedere in tal senso avendo altresì il nuovo Pgt rafforzato il sistema degli spazi aperti del territorio di Vimercate in coerenza alle previsioni del Ptcp.

3.4.4. Viabilità d'interesse storico e paesaggistico

Il Comune di Vimercate è interessato dall'individuazione di un reticolo di tracciati di interesse storico afferenti alla viabilità esistente di cui alla tav. 3a del Ptcp e alla disciplina di indirizzo dell'art. 27 delle Norme; negli atti di Pgt questa tipologia di viabilità non viene né rappresentata né disciplinata.

In considerazione delle peculiarità paesaggistiche del territorio, il Ptcp individua altresì in Vimercate, numerosi tratti stradali appartenenti alla viabilità di interesse paesaggistico con valore panoramico - sia esistente che di progetto - Tavola 6b del Ptcp e art. 28 delle Norme; i tratti in questione vengono correttamente rappresentati nel Pgt con le relative fasce di rispetto negli elaborati del PdR (tav. 7) nonché disciplinati nelle Norme all'art. 14. Si evidenzia che, come per la viabilità di interesse storico, anche i tratti stradali con valore paesaggistico (questi ultimi, tra l'altro, con valore prescrittivo e prevalente sugli atti di Pgt) possono concorrere alla definizione dei caratteri paesaggistici del territorio (cfr. paragrafo "paesaggio").

Si rammenta inoltre che, tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, l'art. 28 delle NdA del Ptcp prevede che i Comuni debbano individuare e disciplinare la rete delle strade rurali di interesse pubblico, non presente negli elaborati e nelle norme di Piano.

Per quanto riguarda infine il raffronto tra la viabilità di interesse paesaggistico e l'ubicazione degli interventi previsti nel Pgt, è emerso che il perimetro di alcuni ambiti d'intervento ricade nelle fasce di rispetto delle strade panoramiche: si tratta dell'intervento AT 6 S.M. Molgora (su via Bolzano), AT 5 Via Milano sud (su opera connessa di Pedemontana tra Sp2 e via S.M. Molgora), AdC 3 Sp2 Monza-Trezzo (su Sp2), AT 2 C.na Castellazzo (su via Motta). Considerata la rilevanza del tema nell'ambito del Ptcp, si prescrive di inserire nelle schede degli ambiti di intervento AT 6 S.M. Molgora (su via Bolzano), AT 5 Via Milano sud (su opera connessa di Pedemontana tra Sp2 e via S.M. Molgora), AdC 3 Sp2 Monza-Trezzo (su Sp2), AT 2 C.na Castellazzo (su via Motta), idonee prescrizioni e cautele riferite alla distribuzione delle funzioni previste, anche con riguardo alla non occlusione delle visuali.

Risulta altresì necessario:

1. individuare, negli atti costituenti il Pgt, la viabilità di interesse storico di cui alla tav. 3a del Ptcp, definendo le relative norme di salvaguardia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27.4 delle Norme del Ptcp;
2. verificare la presenza di strade rurali di interesse pubblico nel territorio comunale e, qualora presenti, di individuarle nel piano dei servizi e disciplinarle nel piano delle regole, così come previsto dall'art. 28.5.c.

3.4.5. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale.

Boschi

Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente contenute all'interno del PIF - Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia per il territorio della Provincia attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato e pertanto per l'individuazione dei boschi è necessario fare riferimento alla definizione di bosco di cui al D.Lgs. 34/2018, art. 3 - commi 3 e 4 mentre per la trasformabilità dei boschi si applicano i disposti di cui all'articolo 44 della LR 31/08 "Legge forestale regionale", come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

Alberi monumentali

Tra le componenti vegetali di pregio, da tutelare anche al fine di garantire la fruizione del loro significato simbolico, figurano anche gli alberi monumentali, la cui normativa di riferimento è stata più volte modificata negli ultimi anni; attualmente vige la Legge 14/01/2013, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che, all'art. 7, definisce le *disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*, indicando al contempo i criteri volti alla definizione di "albero monumentale" nonché le fasi operative necessarie per il loro censimento. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta Legge, ha emanato il DM 5450 del 19/12/2017, contenente il primo elenco ufficiale degli alberi monumentali d'Italia, successivamente aggiornato con DM 661 del 9/8/2018.

Con riguardo invece al Ptcp, si precisa che, sulla base dell'elenco degli allora alberi monumentali incluso nel Repertorio di cui all'allegato A, in tav. 3a è stato attribuito un unico simbolo ai Comuni in cui sono presenti uno o più esemplari; detto simbolo corrisponde, per il Comune di Vimercate, alla presenza di n.12 piante, che potrebbero corrispondere a quelle individuate nella tav. 2 del DdP, senza però una corrispettiva disciplina nell'apparato normativo. Alla luce della normativa nazionale vigente sopra richiamata, detto elenco non riveste pertanto alcun carattere prescrittivo.

Si ricorda che, qualora non lo avesse già fatto, spetta al Comune attivarsi per il riconoscimento ufficiale dei propri alberi monumentali, mediante apposita segnalazione alla Regione che, a sua volta, trasmette l'elenco al Ministero per il riconoscimento ufficiale mediante Decreto. Al seguente link del sito ministeriale sono rinvenibili maggiori e dettagliate informazioni:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186>

Considerato che negli atti di Pgt il tema degli alberi monumentali viene affrontato solo a livello di rappresentazione cartografica in tav. 2 del DdP per quanto sopra descritto, si suggerisce quindi di inserire idonea disciplina che distingua gli alberi "di interesse monumentale" di cui alla tav. 2 DdP - che assumono quindi una valenza paesaggistica di pregio e dovrebbero concorrere anch'essi alla definizione dei caratteri paesaggistici del territorio - da quelli "monumentali" riconosciuti ai sensi della Legge 10/2013, al fine di orientare eventuali scelte di riconoscimento ufficiale del Ministero.

3.4.6. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Dall'analisi degli elaborati grafici e descrittivi del piano delle regole e del documento di piano, si rivela una generale coerenza della Variante con gli obiettivi indicati dal piano provinciale.

Relativamente al tema degli Aggregati storici si rivela che, al fine dell'individuazione e perimetrazione dei nuclei e dei centri storici, è presente una puntuale individuazione degli elementi che caratterizzano il tessuto storico locale (edifici storici, cortine edilizie, aggregati storici) e delle evoluzioni storiche intervenute (art. 14 delle Norme del Ptcp).

Il Comune identifica e perimetra i Nuclei di Antica Formazione con riferimento alla soglia del catasto storico del 1905 che, rispetto alla cartografia di prima Levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano 1888, consente di poter individuare anche un cospicuo numero di cascine storiche da preservarsi quali testimonianze dell'evoluzione storica del territorio. A tale riguardo, al fine di favorire la lettura dell'evoluzione del tessuto storico locale, si suggerisce di evidenziare negli elaborati grafici della Variante anche il riferimento alla soglia storica del Catasto di Carlo VI" (Catasto Teresiano).

Rispetto ai Beni Storici si evidenzia che la variante individua sul territorio comunale una cospicua presenza di beni di interesse storico-architettonico, molti dei quali sono oggetto di tutela ai sensi D.lgs. 42/2004. In merito si rivela un'articolata ricognizione e trattazione sia degli elementi di interesse

storico-architettonico, (architetture civili, residenziali, religiose e industriali) sia dei parchi e giardini storici (artt. dal 15 al 20 delle Norme del Ptcp).

Infine, per quanto concerne il tema dei Beni Archeologici si evidenzia che La Variante recepisce gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal Piano Provinciale individuando e perimetrando gli ambiti di sensibilità archeologica e a rischio di rinvenimenti archeologici (art. 21 delle Norme del Ptcp).

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7

Nella variante in esame il tema della valorizzazione del sistema agricolo è stato assunto nell'ambito delle strategie definite per il sistema ambientale e dello spazio aperto. In Vimercate l'agricoltura gode ancora di ampie superfici gestite da imprenditori agricoli per i quali il Piano intende promuovere azioni a sostegno del rafforzamento delle relative attività economiche, tenendo anche conto della necessaria multi-funzionalizzazione del comparto. Anche il patrimonio delle cascine rurali è in Vimercate particolarmente ricco e il Pgt ne prevede sia il mantenimento della funzione agricola nei casi di appartenenza al sistema degli AAS del Ptcp (c.na Cavallera, c.na Fiorbellina, c.na Chioso Maffeo) che il recupero del nucleo di antica fondazione (Naf) laddove le condizioni di contesto non ne consentono un attuale utilizzo a fini agricoli.

1. La variante ha recepito gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Ptcp nel solo in Tavola 7-*Sistema agricolo, ambientale della rete ecologica provinciale* del Piano delle Regole; tale individuazione non viene ripresa in Tavola 2-Previsioni di piano, dove l'articolazione del tessuto agrario è invece più ricca e coerente con i criteri definiti all'art. 7, comma 2, delle Norme del Ptcp. La distinzione tra AAS e altre aree agricole comunali costituisce un contenuto minimo degli atti di Pgt di cui all'art. 7, comma 4, delle Norme del piano provinciale e risulta pertanto necessario integrare gli atti di Piano con tale specifica indicazione (in particolare Tavola 2 del Piano delle Regole).

2.

Gli AAS risultano disciplinati dall' art. 14-*Previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp* delle Norme del PdR, dove tuttavia viene ripreso tout court il contenuto dell'art. 6 delle Norme del Piano provinciale senza rimandi alla disciplina d'uso a scala comunale definita dagli artt. da 28 a 33; in merito risulta pertanto necessaria una revisione delle norme del Piano delle Regole in coerenza quanto disposto dall'art. 7 comma 4 delle Norme del Piano Provinciale ai fini della disciplina d'uso, della valorizzazione e della salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura, quali contenuti minimi degli atti di Pgt.

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
- 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La variante adottata non contempla la Componente geologica, idrogeologica e sismica tra gli elaborati costitutivi del nuovo Pgt. In relazione a tale carenza, evidenziata anche in sede di incontro istruttorio, il Comune ha trasmesso con nota prot. prov. n. 6733 del 17/2/2020 della documentazione integrativa di cui si è tenuto conto nella presente valutazione, anche considerato che le verifiche di carattere geologico, idrogeologico e sismico concorrono, ai sensi della Lr 12/2005, al conseguimento della

regolarità tecnica delle scelte di pianificazione assunte dal Comune. Si prescrive quindi l'integrazione degli atti di Pgt con gli aspetti inerenti la succitata componente.

La documentazione presentata rappresenta un aggiornamento dello studio sulla Componente geologica, idrogeologica e sismica redatto nel 2016 per la variante parziale di Pgt allora approvata.

Le ragioni che hanno condotto alla necessità di aggiornare il precedente studio, relativamente alle tematiche di difesa del suolo, vengono individuate in (cfr. Relazione Geologica, pag. 5):

- entrata in vigore della Dgr 9 settembre 2019 - n. XI/2120 che aggiorna gli studi e i dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei Pgt e che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Dgr 2616/2011; per il Comune di Vimercate di particolare rilevanza è l'aggiornamento dello studio relativo al Bacino del Torrente Molgora con la ridefinizione delle aree allagabili;
- recepimento del PGRA di cui alla Dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738 "*Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po*";
- aggiornamento della normativa sismica rispetto alle Norme 2018, con particolare riferimento all'analisi sismica di secondo livello;
- recepimento delle indicazioni normative del Regolamento Regionale 7 del 23 novembre 2017 "criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica".

Gli elementi di analisi relativi ad aspetti geologici di base quali l'assetto geomorfologico, idrologico e litologico del territorio, non sono oggetto di aggiornamento e non sono allegati allo studio attuale che si limita a rimandare alla consultazione della documentazione allegata agli studi precedenti.

Relativamente a quest'ultimo aspetto si segnala che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della Lr 12/05, nel Documento di Piano del Pgt deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio e la Dgr 2616/2011 indica chiaramente che "*Il Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso, anche al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del Pgt con il proprio Ptcp*".

Risulta pertanto necessario allegare alla Relazione Geologica la documentazione degli studi precedenti che, pur non essendo stata aggiornata, rappresenta un contenuto informativo fondamentale per l'analisi e la comprensione del nuovo studio.

Inoltre, sempre con riferimento Dgr 2616/2011, si evidenzia che ai fini dell'approvazione del Piano risulta necessario allegare allo studio geologico la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata secondo lo schema di cui all'allegato 6 alla Dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738.

Prima di entrare nel merito delle singole tematiche oggetto di valutazione, si ritiene opportuno segnalare che uno degli aspetti più evidenti risultanti dal confronto tra lo studio attuale e lo studio del 2016 è una complessiva ri-classificazione, con minori limitazioni derivanti dalla fattibilità geologica, di diverse porzioni territoriali. Risulta tuttavia necessario esplicitare le ragioni alla base delle nuove scelte, che si configurano come diminuzione della classe di fattibilità d'ingresso, con particolare riferimento a:

- non appare considerata la specificità delle aree caratterizzate da riporti di materiale che ora cadono indifferentemente in classe 2 e 3, mentre nello studio del 2016 erano identificate dalla specifica sottoclasse 3c;
- le aree con probabile falda sospesa a nord ovest dell'Ospedale passano dalla specifica sottoclasse 3i alla 2b;
- le aree lungo il confine occidentale del territorio comunale prima classificate come 3a "*settori a ridotta capacità portante*" perché caratterizzate da terreni disomogenei con scadenti caratteristiche geotecniche, sono ora inserite 2a.

Le casistiche elencate hanno classi di fattibilità d'ingresso 3 nella Tabella 1 allegata alla Dgr 2616/2011 che richiede, in caso di diminuzione della classe di fattibilità rispetto a quella d'ingresso, che la scelta sia "*compiutamente documentata e motivata da ulteriori indagini sulla pericolosità del comparto con piena ed esplicita assunzione di responsabilità da parte del professionista*".

Infine, si segnala che ai sensi della Dgr 2616/2011 la fase di proposta della Componente Geologica del Pgt deve tradursi in "*Norme geologiche di piano*" che devono essere formulate in modo tale da poter essere riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre che nel Documento di Piano dello strumento urbanistico. Tali norme risultano assenti sia nella Relazione geologica, che si ferma alla definizione delle

classi di fattibilità, sia nel Documento di Piano, sia nel Piano delle Regole. Risulta pertanto necessario redigere le Norme Geologiche di Piano ai sensi della Dgr 2616/2011.

3.6.1 Assetto idrogeologico

Si rileva innanzitutto che sulla carta dei vincoli non sono indicate le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del Regio Decreto 3267/1923 e che tale indicazione è assente anche nella Relazione Geologica. In merito si suggerisce di inserire la perimetrazione delle aree soggette a tale vincolo.

Inoltre, a titolo collaborativo, si segnala che le 4 tavole della Carta dei Vincoli sono tutte identificate come "TAV.2A" in luogo delle lettere B, C e D.

Pgra

Le aree allagabili attualmente indicate nelle carte di pericolosità del Pgra vigente per il Comune di Vimercate sono relative al Torrente Molgora (ambito territoriale RP- Reticolo Principale di pianura e fondovalle) e derivano dallo " *Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona*" (Autorità di Bacino del Po Deliberazione Comitato Istituzionale numero 12 del 18/03/2008). Nel 2016 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villosesi ha redatto l' " *Aggiornamento dello studio di fattibilità dell'Autorità di Bacino del fiume Po sul bacino del torrente Molgora*", che è stato inserito tra gli studi idraulici di riferimento indicati nell'Allegato 1 alla Dgr 9 settembre 2019 - n. XI/2120.

A titolo collaborativo si segnala che tale studio è indicato erroneamente a pagina 29 della Relazione geologica come riferito al Torrente Molgorana in luogo del Torrente Molgora.

Lo studio geologico ha quindi acquisito tale aggiornamento e conseguentemente, su indicazione di Regione Lombardia, ridefinito le aree allagabili del Pgra vigente aggiungendovi le equivalenti aree estratte dal nuovo studio di fattibilità.

Alla luce della nuova e maggiore estensione degli areali di pericolosità, che vanno a interessare aree edificate prima escluse, lo studio geologico segnala la conseguente ridefinizione degli areali di rischio e la produzione di una carta con l'identificazione delle aree R4 a rischio molto elevato (pag.30 Relazione Geologica). Nella documentazione fornita tuttavia non vi è traccia di tale elaborato. La sola indicazione relativa agli scenari di rischio R4 è contenuta nella Carta di Fattibilità per le Azioni di Piano, dove si specifica che la sottoclasse 3c comprende le aree soggette a tale grado di rischio (sulla base dell'interferenza tra elementi appartenenti alla classe di danno D4, come ad esempio le aree edificate, e gli areali di pericolosità P2/M).

Si rileva che, sia nel Pgra vigente sia nella mappatura aggiornata dallo studio, vi sono porzioni di territorio ove elementi in classe di danno D4 e D3 interferiscono con areali di pericolosità P3/H dell'ambito RP, generando quindi ulteriori scenari di rischio R4. Tali aree sono ora ricomprese nella sottoclasse di fattibilità 4a, per la quale tuttavia lo studio non menziona lo scenario di rischio R4. In considerazione del valore strategico della definizione delle aree di rischio anche a supporto della pianificazione di emergenza, risulta quindi necessario:

- produrre un elaborato cartografico che consenta di identificare perlomeno le aree soggette al maggior grado di rischio (R4), tenendo presente che tale scenario di rischio per l'ambito RP si può verificare anche in corrispondenza di interferenze tra la classe di danno D3 (strade secondarie e comunali) con areali P3/H ;
- indicare relativamente alla sottoclasse di fattibilità geologica 4a la ricomprensione di porzioni di territorio soggette a scenari di rischio R4, con particolare riferimento a reti stradali (classi di danno D3 e D4) ed aree residenziali, produttive o a servizi.

Lo studio geologico non procede con la valutazione di dettaglio delle condizioni di pericolosità e rischio nelle aree R4, applicando quindi le norme di fascia A e B del PAI anche alle aree ricadenti nell'edificato esistente. Come previsto dalla Dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738 nelle aree R4, per interventi diversi da quelli consentiti nelle fasce A e B del PAI viene data possibilità all'attuatore di effettuare una valutazione di compatibilità idraulica che utilizzi come input tutte le informazioni del PGRA, tale possibilità è tuttavia esplicitata solo per la sottoclasse 3c, mentre dovrebbe essere indicata anche nella norma della sottoclasse 4a.

Si segnala comunque che la facoltà del Comune di assoggettare le aree a rischio alluvionale alle norme di fascia del PAI non è sostitutiva dello studio di dettaglio richiesto dalla Dgr 19 giugno 2017 - n. X/6738, pertanto è indispensabile programmare la redazione di tale studio affinché possa essere recepito nelle

prossime varianti dello strumento urbanistico e contribuire al monitoraggio e all'aggiornamento del Pgra.

Il Comune di Vimercate, stando alle indicazioni riportate sul portale della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/attivita/prevenzione/piano-emergenza/mappa-piani-comunali/lombardia#Monza_e_Brianza), è dotato di un Piano di Emergenza Comunale (o Piano di Protezione Civile Comunale), tuttavia tale piano non risulta pubblicato sul sito comunale (ove si può trovare solamente un "*Regolamento per la Protezione Civile a livello comunale*" risalente al 1996/1997). Lo studio sulla Componente Geologica non contiene alcun riferimento alla relazione tra gli scenari di rischio ed il Piano di Emergenza Comunale. Si ricorda che la normativa del Pgra innesca un processo di verifica e aggiornamento anche dei Piani di Emergenza Comunali di protezione civile; risulta pertanto necessario analizzare la rispondenza di tale strumento rispetto agli scenari di rischio contemplati dallo studio geologico.

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

Lo studio sulla Componente geologica, idrogeologica e sismica segnala che per il Comune di Vimercate non è disponibile lo studio comunale sul Rischio idraulico che deve essere redatto ai sensi dell'art 14 del Regolamento Regionale 7 del 23 novembre 2017. Si ricorda che tale studio dovrà essere disponibile per il recepimento nella prima variante di adeguamento del Pgt alla legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014.

La relazione geologica a supporto dell'attuale variante si limita dunque a indicare e identificare cartograficamente l'opera di regimazione idraulica che lo studio del 2016 redatto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villosesi indica lungo il Torrente Molgora, nel settore settentrionale del territorio comunale al confine con il Comune di Carnate. La vasca di laminazione prevista viene correttamente assimilata a una misura strutturale per l'attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, anche se tali opere dovrebbero essere complessivamente censite all'interno dello Studio Comunale sul rischio idraulico che, come indicato, non è ancora stato redatto.

Condividendo l'approccio dello studio geologico si ritiene che, come previsto dal comma 5b dell'art.14 del Regolamento Regionale, tale area sia da identificare, oltre che nella componente geologica anche nel Piano dei Servizi. Relativamente alla documentazione fornita si rileva che nelle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, tra le finalità indicate all'art.1 vi è proprio quella dell' "*l'individuazione delle infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione*", tuttavia l'unica infrastruttura prevista in tal senso non è rappresentata sulle tavole cartografiche, né descritta in alcun modo.

In generale si rileva che il tema dell'invarianza idraulica risulta completamente assente nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi. Solo nelle Norme del Documento di Piano (a pag. 5) si fa cenno alla promozione di approfondimenti sul tema all' Art. 3 - Disciplina del confronto pubblico-privato per l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione. Si segnala che all'art.8 comma 2b quater della Legge Regionale 12/2005 si specifica chiaramente che è compito del Documento di Piano stabilire che nelle scelte pianificatorie deve essere rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica.

Lo studio geologico arriva a formulare generiche indicazioni per l'applicazione del principio di invarianza segnalando che nel territorio comunale l'infiltrazione di acque pluviali nel sottosuolo deve tenere conto del grado di suscettività territoriale al fenomeno degli occhi pollini. Il Comune di Vimercate è interessato da areali a grado di suscettività "alto" nella porzione orientale e in quella occidentale.

Sulla base delle indicazioni delle linee guida sul tema contenute nella Relazione di Piano del Ptcp, lo studio stabilisce che nelle aree caratterizzate dai gradi più elevati di pericolosità (suscettività alta e molto alta) è da escludere il ricorso all'infiltrazione, mentre in tutti gli altri settori del territorio

comunale il ricorso a tale pratica deve essere subordinato ad indagini dirette ed indirette (cfr. anche par. "Occhi pollini" a seguire).

Problematica sismica

Il Comune di Vimercate, ai sensi della Dgr11 luglio 2014 - n. X/2129 (Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia) è compreso in zona sismica 3.

La relazione tratta la problematica sismica proponendo alcune modifiche all'individuazione degli scenari di amplificazione sismica locale contenuti nello studio del 2016 e aggiornando il quadro di riferimento mutato a seguito dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

Rispetto agli scenari di amplificazione sismica locale, lo studio attuale rivede alcune individuazioni contenute nella componente geologica del 2016:

- stralcia le zone Z3a, ovvero le zone di scarpata, specificando che il dislivello tra piede e ciglio è inferiore a 10 m (valore minimo richiesto dalla Dgr 2616/2011) come evidenziato dalla rilevazione sul terreno;
- differenzia lo scenario Z2 (Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti) in:
 - Z2a: aree suscettibili al fenomeno degli occhi pollini (indipendentemente dal grado di suscettività, su tutto il territorio comunale con l'eccezione delle aree classificate Z5 dove il substrato roccioso è affiorante in corrispondenza dell'alveo del Torrente Molgora);
 - Z2b: aree con falde sospese o a bassa soggiacenza (nel settore centro meridionale del territorio comunale) potenzialmente soggette al fenomeno della liquefazione.

In Tavola 1-Carta della Pericolosità Sismica Locale sono identificate come aree soggette a scenari di amplificazione sismica Z2a tutte le aree corrispondenti nello studio del 2016 ad *"Aree denudate e/o con riperti di materiali da sottoporre ad analisi preliminari/caratterizzazione"* con l'eccezione di due, un piccolo lotto nel settore nord-occidentale a est della tangenziale e un'area più grande coincidente con l'ambito di completamento AdC3. In merito si chiede di chiarire come mai la compresenza degli altri scenari di amplificazione sismica non sia stata indicata su tutte le aree indicate come Z2a.

In considerazione dell'entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, che hanno comportato la modifica del parametro legato alla velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali o di taglio (che provocano oscillazioni perpendicolari alla loro direzione di propagazione) lo studio attuale verifica la classificazione dei terreni di fondazione contenuta nell'analisi del 2016. Il parametro variato è basato sulla velocità media di propagazione di tali onde nel terreno che nelle NTC2008 veniva misurata nei primi 30 metri di terreno (V_{s30}), mentre con l'introduzione delle NTC2018 viene riferita allo spessore del terreno posto sopra il primo orizzonte rigido chiamato bedrock sismico (V_{sEq}). Attraverso tale parametro si caratterizzano i terreni di fondazione delle costruzioni. Se il bedrock sismico è a profondità superiori a 30m il parametro V_{s30} e il parametro V_{sEq} sono equivalenti.

Le indagini sismiche realizzate dal Comune nell'ambito dello studio geologico del 2016 avevano evidenziato che il bedrock sismico si intercetta a profondità superiori a 30m o non si intercetta fino a oltre 40m; lo studio attuale evidenzia quindi che le categorie di suolo definite da tale studio rimangono valide anche con l'introduzione delle NTC2018 e vengono utilizzate per le valutazioni sismiche di secondo livello per il confronto con i valori soglia del fattore di amplificazione definiti al livello regionale.

Ai sensi della Dgr 2616/2011 in zona sismica 3 gli approfondimenti di secondo livello si applicano in fase pianificatoria alle aree soggette a scenari di amplificazione sismica locale di carattere topografico (Z3) e litologico (Z4). In considerazione dello stralcio nello studio attuale dello scenario Z3a, vengono verificate rispetto all'analisi di secondo livello le aree soggette ad amplificazione sismica di carattere litologico (Z4), data l'estensione di tali areali le considerazioni riportate nello studio sono valide praticamente per l'intero territorio comunale e giungono alle seguenti conclusioni:

- per strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide (periodo di oscillazione 0,1-0,5 secondi) la normativa sismica valida a livello nazionale non è sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione locale, pertanto si deve procedere, in fase progettuale con l'analisi di terzo livello oppure tenere a riferimento lo spettro di norma della categoria di suolo superiore;

- per strutture alte e flessibili (periodo di oscillazione 0,5-1,5 secondi) la normativa sismica valida a livello nazionale è sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione locale.

Il terzo livello di approfondimento è comunque richiesto per tutto il territorio comunale in virtù dell'assegnazione estensiva degli scenari Z2.

Occhi pollini

Il tema degli occhi pollini, come già detto, risulta affrontato rispetto alle problematiche di invarianza ed è contemplato nell'attribuzione delle classi di fattibilità geologica, con l'assegnazione delle classi di fattibilità 3 alle aree a pericolosità molto alta o alta. Si segnalano tuttavia due errori di modesta entità in tale attribuzione:

- a livello del margine sud est dell'area destinata alla vasca volano una porzione ad alta pericolosità è stata erroneamente inserita in classe 2;
- lo stesso errore è presente nella definizione del limite tra le classi di fattibilità 2 e 3 nel settore sud-occidentale del territorio comunale in corrispondenza dell'orlo di terrazzo che segna il passaggio tra le unità del terrazzo intermedio e le unità di pianura.

Risulta necessario correggere tali errate perimetrazioni oppure, se corrette e volute, motivarle.

Si segnala inoltre che, vista l'incidenza della problematica sul territorio provinciale, diversi comuni hanno inserito nel loro Pgt una specifica carta contenente l'identificazione dei settori a diversa pericolosità, tutte le indagini geognostiche e i sondaggi disponibili sul territorio comunale e la perimetrazione di eventuali aree che hanno subito danni ascrivibili al fenomeno. Si chiede, se possibile, di rendere disponibile tale specifico elaborato anche per il Comune di Vimercate, contribuendo in tal modo alla raccolta ed alla messa a disposizione di elementi indispensabili alla raffinazione del quadro conoscitivo relativo alla problematica.

3.6.2 Sistema delle acque sotterranee

L'aggiornamento della relazione sulla Componente geologica non tratta il tema delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto richiesto dall'art.9 delle norme del Ptcp, relativamente agli aspetti qualitativi e quantitativi; gli unici riferimenti al tema sono contenuti nella trattazione dell'invarianza idraulica e nella definizione delle classi di fattibilità con indicazioni generiche relative alla vulnerabilità idrogeologica.

Essendo presente nello studio del 2016 un bilancio quantitativo delle risorse idriche riferito all'arco temporale 2010-2015 e basato sui dati forniti dal gestore del servizio idrico integrato (Brianzacque srl), risulta necessario aggiornare le stesse letture per gli anni successivi, come richiesto a livello di contenuti minimi dal comma 3a dell'art.9 delle norme del Ptcp.

Sia lo studio geologico del 2016 che quello attuale identificano un esteso settore centro meridionale del territorio comunale come area vulnerabile dal punto di vista idrogeologico in quanto caratterizzato da permeabilità relativamente alta e soggiacenza della falda relativamente bassa. Tali misurazioni sono sempre riferite all'arco temporale 2010-2015, risulta pertanto necessario, oltre quanto già richiesto rispetto alle letture di carattere quantitativo, procedere con una caratterizzazione del territorio comunale in termini di vulnerabilità, quantomeno intrinseca, della risorsa idrica ed eventualmente procedere alla definizione della vulnerabilità integrata rispetto ai principali centri di pericolo. In tal senso si rileva che su nessuna cartografia della variante di piano, sono rappresentate le aziende a rischio incidente rilevante che per sede o estensione delle fasce di rischio interessano il territorio comunale (Acs Dobfar con sede in Vimercate e Tecnofiniture con sede in Arcore al confine occidentale del territorio di Vimercate). Si sottolinea inoltre che, come indicato dalle linee guida contenute nella Relazione di piano del Ptcp, nella valutazione della vulnerabilità intrinseca delle risorse idriche va correttamente pesato il fattore di rischio determinato dal fenomeno degli occhi pollini, che possono rappresentare un percorso preferenziale e diretto di veicolazione di sostanze inquinanti nel sottosuolo.

Risulta pertanto necessario identificare con metodi parametrici i diversi gradi di vulnerabilità del territorio comunale e possibilmente integrare la lettura con l'identificazione dei principali centri di

pericolo, restituendo inoltre il quadro relativo allo stato qualitativo della risorsa idrica richiesto dal comma 3 dell'art.9 del Ptcp.

Si segnala inoltre che sulla cartografia di sintesi risulta identificata dalla sigla "sg1" un'area coincidente con settore comunale interessato da una probabile falda sospesa rappresentato sulle mappe allegate allo studio del 2016. In nessuna parte della documentazione fornita si rinvencono riferimenti alla sigla "sg1" e nella trattazione della fattibilità geologica l'area è ascritta alla sottoclasse 2b estesa su larga parte del settore centro meridionale del territorio comunale. Risulta necessario chiarire il significato della sigla "sg1". Inoltre si rileva che l'area interessata nello studio del 2016 era correttamente ascritta alla classe di fattibilità geologica 3 ed alla sottoclasse specifica 3i "Settori con probabile falda sospesa". Tale classificazione risulta coerente anche con le classi di ingresso per la definizione della fattibilità geologica definite dalla Tabella 1 allegata alla Dgr 2616/2011. Nell'attuale studio si è proceduto ad un declassamento di tale area dalla classe 3 alla classe 2; anche in questo caso, senza voler in alcun modo mettere in discussione l'attribuzione delle classi di fattibilità definite, risulta necessario esplicitare le ragioni di tale declassamento, anche in ragione dell'insistenza su tale area di previsioni trasformative relative ad ambiti di trasformazione del Documento di Piano (AT1 e AT4), completamenti e servizi.

Rispetto all'identificazione dei pozzi pubblici e delle relative aree di rispetto si rileva quanto segue:

- nessuno dei pozzi sulla Carta dei Vincoli è corredato dal codice numerico indispensabile per la verifica di coerenza rispetto alle banche dati del Sistema Informativo Falda provinciale;
- al confine meridionale del Comune, sul territorio del Comune di Burago di Molgora è presente un pozzo pubblico attivo (Codice SIF 150370015) la cui zona di rispetto, definita con criterio geometrico, ricade parzialmente nel Comune di Vimercate.

Risulta necessario indicare i codici SIF di tutti i pozzi pubblici rappresentati sulla Carta dei Vincoli, includendo anche l'area al confine con Burago di Molgora e possibilmente aggiornare la tabella presente nello studio 2016 con le caratteristiche dei pozzi stessi.

3.6.3 Sistema delle acque superficiali

Il solo corso d'acqua nel territorio Comunale è il Torrente Molgora che nell'allegato A alla Dgr 18 dicembre 2017 - n. X/7581 è identificato come parte del Reticolo Idrico Principale con il codice MB010. Non essendoci altri corsi d'acqua il Comune di Vimercate non è tenuto alla redazione di uno studio sul reticolo idrico minore.

Rispetto agli indirizzi sanciti dal comma 3 dell'art.10 delle Norme del Ptcp, si rileva che l'opera di regimazione idraulica che lo studio del 2016 redatto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi indica lungo il Torrente Molgora nel settore settentrionale del territorio comunale al confine con il Comune di Carnate, è caratterizzata da un aspetto naturaliforme sufficientemente integrato con il paesaggio circostante. La sua collocazione all'interno del PLIS "Parco Agricolo Nord Est" dovrebbe garantire il mantenimento della funzionalità ambientale ed ecologica delle aree.

In Tavola 2-Individuazione dei valori paesistici del Documento di Piano l'asta fluviale è correttamente individuata come dorsale della rete ecologica comunale costituita dal PLIS e dalle relative proposte di ampliamento che vanno a rafforzare la Rete Verde del Ptcp.

3.6.4 Elementi geomorfologici

L'individuazione degli elementi geomorfologici rimane immutata rispetto alla definizione contenuta nello studio del 2016. L'ambito vallivo del Torrente Molgora e gli orli di terrazzo sono correttamente contemplati dalla Carta dei Vincoli e speditivamente indicati nella relazione geologica con il rimando al corrispondente articolo delle Norme del PTCP. Agli elementi geomorfologici non è stata assegnata una specifica classe di fattibilità, come invece era stato fatto nel precedente studio del 2016 che per tali elementi aveva istituito 2 specifiche sottoclassi (la 4c per gli orli di terrazzo e la 4f per l'ambito vallivo),

per le quali veniva segnalato il vincolo di in edificabilità di cui alle Norme del Ptcp; tale vincolo è ora esplicitato solo nel Piano delle Regole.

Risulta necessario, in fase di redazione delle Norme Geologiche di Piano, esplicitare i vincoli di inedificabilità derivanti dal Ptcp a tutela degli elementi geomorfologici.

In relazione a quanto illustrato ai precedenti paragrafi e con riferimento alle Norme del Ptcp che prevedono, in assenza dei contenuti minimi degli atti di Pgt la *"non compatibilità"* con il piano provinciale, l'esito della valutazione è il seguente:

Valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al recepimento di tutto quanto segue.

Si prescrive di:

- verificare la corretta lettura inerente agli usi del suolo con particolare riferimento alle *"aree degradate - dismesse e/o sottoutilizzate"* e a parte dell'AT3 compresa in Aip, l'individuazione e quantificazione delle tre tipologie di interventi individuati dalla metodologia del Ptcp (riuso, completamento ed espansione) correggendo le incoerenze rilevate e prevedendo, per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, misure di compensazione territoriale *"...secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso..."* ai sensi dell'art. 46.3 delle Norme del Ptcp, secondo quanto specificatamente indicato al par. 3.2;
- ricondurre alla disciplina del Documento di Piano la previsione dell'area di completamento AdC 1-Oreno-Via Fermi (ex ambito di trasformazione AT10) il cui inserimento all'interno del Piano delle Regole non è supportato da adeguata motivazione o da ragioni oggettive, come indicato al par. 3.2;
- recepire lo schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano di cui alla Tavola 12 del Ptcp, individuare le fasce di rispetto inedificabili e i corridoi di salvaguardia per le strade di primo e secondo livello e definire la normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 delle Norme del Ptcp, secondo quanto indicato al par. 3.3.1;
- effettuare le verifiche funzionali alla trasposizione delle corrette fasce di salvaguardia in relazione alle complessive previsioni afferenti al Sistema viabilistico pedemontano, secondo quanto indicato al par. 3.3.1;
- integrare gli atti di Piano con lo studio integrativo presentato per la *"Stima dei carichi di traffico indotti dagli interventi previsti dal Pgt"* e di integrare le schede delle aree oggetto di attenzione con la previsione di redazione di un apposito studio di traffico preliminare all'attuazione dell'intervento urbanistico e la verifica, secondo quanto indicato al par. 3.3.1;
- sviluppare gli approfondimenti in ordine alla localizzazione degli AT in relazione agli indirizzi riguardanti la promozione della mobilità sostenibile di cui all'art. 39 delle Norme del piano provinciale, secondo quanto indicato al par. 3.3.3;
- integrare il Documento di Piano con l'individuazione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica e con l'inserimento nelle relative Norme (comprese le schede degli AT compresi in RV) di riferimenti per interventi di compensazione territoriale e mitigazione, provvedendo altresì alla coerenza tra previsioni del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, secondo quanto specificatamente indicato al par. 3.4.1;
- integrare il Documento di Piano con l'individuazione dello schema della Rete ecologica comunale e con l'inserimento nelle relative Norme di riferimenti per interventi di compensazione territoriale e mitigazione e sviluppare compiutamente i contenuti afferenti alla REC all'interno del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (sia attraverso l'individuazione cartografica, che attraverso la relativa disciplina), secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.4.1;
- integrare gli atti di Pgt con specifico riferimento ai contenuti della Dgr 6148/2007 in tema di Plis e dell'art. 36 delle Norme del Ptcp, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.4.1;
- recepire, a livello cartografico e normativo, gli Ambiti di interesse provinciale di cui alla Tavola 6d del vigente Ptcp e art. 34 delle Norme del Ptcp, secondo quanto indicato al par. 3.4.2;
- inserire nelle schede degli ambiti di intervento AT 6 S.M. Molgora (su via Bolzano), AT 5 Via Milano sud (su opera connessa di Pedemontana tra Sp2 e via S.M. Molgora), AdC 3 Sp2 Monza-Trezzo (su Sp2), AT 2 C.na Castellazzo (su via Motta), idonee prescrizioni e cautele riferite alla distribuzione delle funzioni previste, anche con riguardo alla non occlusione delle visuali dalle strade panoramiche, secondo quanto indicato al par. 3.4.4;

- integrare gli atti di variante con la documentazione integrativa relativa alla Componente geologica idrogeologica e sismica del Pgt, in coerenza al quadro normativo di riferimento e adeguata ai rilievi evidenziati, secondo quanto puntualmente segnalato al par. 3.6 e relativi sotto-paragrafi (3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4).

Risulta altresì necessario:

- integrare la documentazione di Piano con le sintesi idonee alla stima del fabbisogno insediativo, ai fini di una puntuale correlazione tra previsioni della variante di Pgt e riduzioni effettuate, secondo quanto indicato ai par. 2.2 e 3.2 (si veda anche il par. 4 in ordine alla coerenza della variante con l'integrazione Ptr ai sensi della Lr 31/2014);
- lo sviluppo dei contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 43 delle Norme di Ptcp circa le valutazioni inerenti i profili di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale, ambientale e paesaggistica degli insediamenti produttivi (esistenti e di progetto), secondo quanto indicato al paragrafo 3.3;
- integrare l'approfondimento inerente alla valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità con idonei approfondimenti afferenti al tessuto non residenziale del Tuc al fine di preservare la piena funzionalità del sistema, secondo quanto indicato al par. 3.3.2;
- integrare gli atti di Pgt (DdP e PdR) nei diversi elaborati (grafici e testuali), in relazione alla tematica del paesaggio, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.4.1;
- recepire la viabilità di interesse storico del Ptcp sia a livello cartografico che di disciplina, prevedendo azioni di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia del contesto di riferimento e verificando la presenza di strade rurali di interesse pubblico, secondo quanto specificatamente indicato al par.3.4.4;
- integrare gli atti della Variante con la distinzione tra AAS e altre aree agricole comunali e revisionare la relativa disciplina ai sensi dell'art. 7, comma 4 delle Norme del Ptcp e secondo quanto indicato al par. 3.5.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 4 bis delle Norme del Ptcp, *"I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale"* e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, *"Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili"*, il che comporta che il recepimento di quanto sopra deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Pgt e non già ad una quota parte degli stessi.

4. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO: coerenza della variante di Pgt con i contenuti dell'integrazione del Piano territoriale regionale ai sensi della Legge regionale 31/2014

Si è già detto in premessa (cfr. par. 1), che Regione Lombardia ha delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in ordine ai disposti per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della Lr 31/2014 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"*, come recepiti in termini di criteri e indirizzi dall'integrazione Ptr approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 411 del 19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11).

Ai sensi dell'art. 5.4 della Lr 31/2014, a seguito dell'integrazione Ptr, *"...i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero"* oppure *"...possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il Pgt ai contenuti dell'integrazione del Ptr, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3"*. In entrambi i casi è chiaro che le varianti di Pgt adottate devono essere coerenti con il progetto di riduzione del consumo di suolo delineato dal Ptr e ciò a partire dalla definizione di un puntuale quadro di fabbisogno che possa definire lo scenario di riferimento per le strategie di intervento sulla città.

La variante di Pgt in esame non si configura come adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai sensi della Lr 31/2014; Provincia ha comunque verificato che i principi e i criteri di base individuati dal Ptr per l'ambito del Vimercatese non fossero disattesi dal nuovo Pgt (cfr. Progetto di integrazione del Ptr ai sensi della l.r. 31/14 - Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo e relativo Allegato, pag. 117-121).

In primo luogo occorre evidenziare che la definizione di "consumo di suolo" data dalla Lr 31/2014 differisce dal metodo proposto e assunto dal Ptcp nelle *Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale* (cfr. Allegato A del Ptcp) e all'art. 46-Governo del consumo di suolo delle Norme, ma non si pone in contrasto con esso: occorre pertanto, al fine di non generare interpretazioni fuorvianti sul tema "consumo di suolo", mantenere distinti i riferimenti tra Lr 31/Ptr e Ptcp MB.

Il Comune ha adottato una variante di Pgt in riduzione (assicurando quindi un positivo bilancio ecologico del suolo), tuttavia la documentazione di Piano non tratta il rapporto della variante con la Lr 31/2014 e con i contenuti dell'integrazione Ptr né attraverso un'adeguata stima del fabbisogno (cfr. anche par. 2.2 e 3.2), né attraverso elaborati cartografici dedicati, né attraverso descrizioni che possano evidenziare le riduzioni (cospicue) effettuate e il recepimento di importanti criteri delineati da Regione (rafforzamento ruolo Plis).

Il Comune dichiara che la variante *"..., pur non configurandosi come adeguamento ai sensi della L.R. 31/2014, di fatto recepisce gli indirizzi volti alla revisione delle previsioni insediative (gli Ambiti di Trasformazione sono stati ridotti nella misura del 51% di superficie territoriale per trasformazioni prevalentemente residenziali e del 97% di superficie territoriale per trasformazioni con funzioni prevalentemente non residenziali)* (cfr. Relazione di variante, pag. 256).

In relazione a tale affermazione è tuttavia necessario dare evidenza e riscontro, all'interno della relazione del documento di piano - dove il tema della riduzione del consumo di suolo ai sensi della Lr 31/2014 è solo accennato - delle scelte operate e delle modifiche del quadro previsionale, oltre che con specifici riferimenti ai bisogni del territorio nei vari sistemi insediativi, anche con riferimento agli aspetti qualitativi dei caratteri dei suoli (desumibili in prima battuta dagli elaborati dell'integrazione Ptr) e alla possibilità di rigenerazione, integrando tali valutazioni con tabelle di puntuale contabilizzazione delle eliminazioni di previsioni, tenuto conto che ogni riduzione apportata rispetto al quadro delle previsioni vigenti al 2 dicembre 2014, computa ai fini del raggiungimento della soglia comunale di riduzione.

Infine si rileva che la variante non prevede un adeguato sistema di monitoraggio del Pgt alla cui redazione occorre necessariamente provvedere anche ai fini della verifica degli effetti delle politiche di riduzione del consumo di suolo. A tale riguardo si rileva che alla data de 20.03.2020 il Comune risulta aver solo iniziato l'attività di caricamento dati nell'applicativo "Indagine offerta Pgt" messo a disposizione da Regione Lombardia ai fini della comunicazione, entro un anno dall'integrazione Ptr e ai sensi dell'art. 5.4 della Lr 31/2014, delle informazioni relative al consumo di suolo nei Pgt. Essendo scaduti i termini, occorre che tale primo adempimento attinente al monitoraggio si concluda al più presto con la validazione dei dati.

5. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Come già evidenziato in sede di Vas, l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, prescrive che *"...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti..."*.

Il Comune di Vimercate è incluso nella RER (elementi di secondo livello) per ampie porzioni del proprio territorio; di questa appartenenza viene dato riscontro unicamente in Tavola 6 del Piano delle Regole, senza che tale aspetto assuma un ruolo di guida progettuale nelle scelte di Piano e senza che ne derivi un specifica disciplina nell'apparato normativo degli atti di Pgt, fatta eccezione per un semplice riferimento contenuto nell'art. 28-Tessuti agricoli delle Norme del PdR nel quale, tra gli obiettivi degli ambiti destinati all'agricoltura, è inclusa la *"connessione delle aree a verde urbano ed extraurbano attraverso l'implementazione della REC con le previsioni della RER e della REP"*.

Tuttavia, considerate le importanti scelte operate dal Comune con il nuovo Pgt di ridurre in maniera consistente gli AT insistenti su suolo libero e di rinsaldare e valorizzare gli spazi aperti anche mediante l'ampliamento del Plis PANE (che costituisce estensione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp), si ritiene che i criteri per la gestione e la manutenzione della RER siano nel complesso rispettati.

La sola prescrizione da attuare è riferita all'AT 6 S. M. Molgora - unico ambito di trasformazione che ricade nella RER - per il quale si richiede l'inserimento di idonee disposizioni nella relativa scheda (contenuta nelle Norme del DdP), che individuino regole di distribuzione delle funzioni da insediare nel lotto e misure mitigative da attuare per rafforzare gli elementi ecologici a sostegno della RER, anche

tenendo conto della compresenza nell'AT del vincolo D. Lgs. 42/2004, art. 10 (Cascina e pertinenze) e della fascia di rispetto della strada di interesse paesaggistico di via Bolzano (cfr. par. 3.4.2).

Monza, 31/03/2020

Il Responsabile
del Procedimento
(*arch. Francesca Davino*)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24
del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Visto:
Il Direttore
del Settore Territorio
(*arch. Antonio Infosini*)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Istruttoria: *arch. Giovanna Gagliardini*

Contributi specialistici:

- Sistema paesaggistico ambientale e RER: *arch. Laura Casini*
- Sistemi di valore storico-culturale e simbolico-sociale: *arch. Gabriele Elli*
- Infrastrutture e mobilità: *arch. Micaela Pastanella*